

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 714**

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, recante
disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee”

maggio 2008
n. 10



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 714

“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
8 aprile 2008, n. 59, recante
disposizioni urgenti per
l’attuazione di obblighi
comunitari e l’esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia
delle Comunità europee”

maggio 2008

n. 10

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	21
Articolo 1 <i>(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)</i>	
Scheda di lettura.....	23
Articolo 2 <i>(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 3 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59)</i>	
Scheda di lettura.....	43
Articolo 4 <i>(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 4-bis <i>(Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche)</i>	
Scheda di lettura.....	71
La procedura d'infrazione 1999/5352.....	78
Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di</i>	

giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888)

Scheda di lettura..... 79

Articolo 6

(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedure di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482)

Scheda di lettura..... 83

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204)

Scheda di lettura..... 89

Il d.lgs. n. 209/2003 92

Articolo 8

(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 – esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284)

Scheda di lettura..... 95

Articolo 8-bis

(Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2144)

Scheda di lettura..... 103

La procedura di infrazione n. 2004/2144 105

Articolo 8-ter

(Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CEE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0417)

Scheda di lettura.....	107
La procedura di infrazione n. 2007/0417	109

Articolo 8-quater

(Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535)

Scheda di lettura.....	111
La procedura di infrazione n. 2006/2535	114

Articolo 8-quinquies

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421)

Scheda di lettura.....	115
La procedura di infrazione n. 2007/0421	116

Articolo 8-sexies

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/2358)

Scheda di lettura.....	117
La procedura di infrazione n. 2005/2358	120

Articolo 8-septies

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441)

Scheda di lettura.....	123
La procedura di infrazione n. 2006/2441	127

Articolo 8-octies

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179)

Scheda di lettura.....	129
La procedura di infrazione n. 2007/2179	131

Articolo 8-novies

(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione 2005/5086)

Scheda di lettura.....	133
La compatibilità comunitaria della legge 112/2004	139
La procedura di infrazione n. 2005/5086	146

Articolo 8-decies

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d'infrazione n. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303)

Scheda di lettura.....	147
Le procedure di infrazione nn. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303 ...	153

Articolo 8-undecies

(Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264)

Scheda di lettura.....	155
La procedura di infrazione n. 2006/4264	156

Articolo 8-duodecies

(Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419)

Scheda di lettura.....	159
La vigilanza sulle concessionarie autostradali	161
La procedura di infrazione n. 2006/2419	164

Articolo 9

(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari)

Scheda di lettura.....	167
------------------------	-----

Articolo 10

(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Scheda di lettura.....	169
------------------------	-----

Articolo 11

(Disposizioni finanziarie)

Scheda di lettura.....	173
------------------------	-----

Articolo 12

(Entrata in vigore)

Scheda di lettura.....	177
------------------------	-----

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)

L'articolo 1 è diretto a rendere più agevole e spedito il procedimento di recupero degli aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile. A fronte di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, e del conseguente atto dell'autorità nazionale volto a dare efficacia esecutiva alla decisione comunitaria, la disposizione individua i presupposti per la concessione da parte del giudice civile di provvedimenti cautelari di sospensione di tale efficacia e, quanto all'esame nel merito, disciplina uno specifico procedimento dai tempi processuali particolarmente serrati.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria)

L'articolo 2 reca una speciale forma di tutela cautelare sospensiva nel corso del giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria, introduce termini ristretti per la definizione della controversia e detta a tal fine disposizioni procedurali di accelerazione del giudizio di merito, sia in primo sia in secondo grado.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59)

L'articolo 3 modifica l'art. 77 del D.Lgs. 152/2006 (che disciplina l'individuazione ed il per-seguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, in attuazione dell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE) al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea. Le nuove disposizioni riproducono infatti, in maniera più fedele rispetto al testo previgente, quelle recate dai paragrafi 4, 5 e 7 dell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE (c.d. direttiva acque).

Articolo 4

(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196)

Nell'articolo 4 sono contenute modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. In particolare, l'articolo assicura l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, provvedendo all'adeguamento di diverse norme del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferite rispettivamente alla disciplina delle agenzie di affari che offrono servizi di recupero stragiudiziale dei crediti e alla regolamentazione dei servizi di sicurezza privati.

L'intervento complessivo è finalizzato ad evitare la soccombenza dell'amministrazione nel probabile contenzioso che potrebbe essere avviato dalle imprese di vigilanza privata operanti in ambito europeo, atteso che le sentenze del giudice comunitario sono immediatamente attivabili presso il giudice nazionale e comunque impongono alla pubblica amministrazione di informare ad esse la propria azione. Le disposizioni proposte tendono anche ad evitare le conseguenze negative di una eventuale condanna dello Stato italiano da parte della Commissione europea per inottemperanza al giudicato comunitario.

Articolo 4-bis

(Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche)

L'articolo 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, resa nella causa C-260/04, rimette ad un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione delle modalità di attribuzione dei diritti di apertura dei punti di raccolta delle scommesse ippiche, conformandole al principio della procedura di evidenza pubblica.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888)

L'articolo 5 reca disposizioni inerenti al riconoscimento, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane, dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite dai cittadini comunitari presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482)

L'articolo 6, al comma 1, aggiunge due commi all'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, recante disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento delle discariche di rifiuti, fissando al 1° ottobre 2008 il termine ultimo per la conclusione dei lavori di adeguamento, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo il 16 luglio 2001 e fino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo. Il comma 2 elimina la definizione di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate", prevista dal D.Lgs. 151/2005, di recepimento della direttiva 2002/96/CE in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti elettrici, poiché tale definizione non è contemplata dalla direttiva.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204)

L'articolo 7 apporta alcune modifiche al D.Lgs. 209/2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea. Le disposizioni introdotte attengono all'obbligo, per gli operatori economici, di istituire sistemi di raccolta delle parti usate derivanti dalla riparazione dei veicoli.

Articolo 8

(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284)

L'articolo 8 novella numerose disposizioni in materia di pesca marittima allo scopo di adeguare il relativo apparato sanzionatorio alle disposizioni comunitarie, introducendo nuove fattispecie di infrazione e nuove o più severe sanzioni amministrative.

Articolo 8-bis

(Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2004/2144)

L'articolo 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, intende fare fronte alla procedura d'infrazione comunitaria 2004/2144 (relativa all'obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana), modificando il codice della navigazione in modo da consentire anche a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea accedere a tali posizioni.

Articolo 8-ter

(Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CEE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417)

L'articolo 8-ter, aggiunto dalla Camera, modifica la normativa interna che garantisce la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento in Italia da parte di avvocati comunitari, in conseguenza dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Articolo 8-quater

(Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535)

L'articolo 8-quater - inserito dalla Camera - è inteso a definire il contenzioso comunitario inerente alla procedura di infrazione n. 2006/2535.

In base alle novelle in esame: si amplia la nozione di discriminazione diretta di lavoratori o lavoratrici in ragione del sesso (comma 1, lettera a)); si allarga l'ambito dei soggetti legittimati a ricorrere in via giudiziaria, in base a delega del lavoratore interessato, contro alcune discriminazioni, fondate sul sesso, o contro alcune violazioni della disciplina sul lavoro notturno (comma 1, lettera b)); si prevede che le lavoratrici abbiano diritto a beneficiare degli eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza obbligatoria per maternità.

Articolo 8-quinquies

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421)

L'articolo 8-quinquies - inserito dalla Camera - modifica, al fine di risolvere un contenzioso comunitario, il limite massimo di componenti della delegazione speciale di negoziazione, delegazione (rappresentativa delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori) da costituirsi ai fini dell'istituzione di un comitato

aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Articolo 8-sexies

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2005/2358)

L'articolo 8-sexies, aggiunto dalla Camera, apporta alcune modifiche al d.lgs. 215/2003, che ha dato attuazione alla normativa comunitaria in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Le modifiche sono volte ad ampliare la tutela, sostanziale e processuale, delle vittime di discriminazioni a sfondo razziale.

Articolo 8-septies

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441)

L'articolo 8-septies - inserito dalla Camera - è inteso a risolvere il contenzioso comunitario inerente alla procedura di infrazione n. 2006/2441.

L'articolo reca alcune novelle al D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, il quale (in attuazione della direttiva 2000/78/CE) pone una disciplina contro gli atti o comportamenti di discriminazione sul lavoro (discriminazione diretta o indiretta, a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale).

Articolo 8-octies

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179)

L'articolo in esame, introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 73 del 2005, che definisce i giardini zoologici, riproducendone il testo, ma cancellando il riferimento - attualmente previsto - all'art. 1 del decreto legislativo stesso, nel

quale si indica, per tali strutture, la finalità di salvaguardia della diversità biologica.

Articolo 8-novies

(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione 2005/5086)

L'articolo 8-novies, introdotto dalla Camera dei deputati, intende fare fronte alla procedura d'infrazione comunitaria 2005/5086, relativa al contrasto di alcune disposizioni in materia radiotelevisiva con la normativa comunitaria, disciplinando: la conversione delle licenze televisive in autorizzazioni generali; il trasferimento di frequenze; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali; il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale terrestre.

Articolo 8-decies

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d'infrazione n. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303)

L'articolo 8-decies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie delle trasmissioni televisive di opere teatrali, liriche e musicali, nonché in materia di sanzioni irrogabili per le violazioni al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 177/2005.

Articolo 8-undecies

(Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264)

L'articolo 8-undecies, inserito dalla Camera dei deputati, abroga una disposizione che prevede la proroga di determinate convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane.

Articolo 8-duodecies

(Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419)

L'articolo 8-duodecies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di concessioni autostradali.

Articolo 9

(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari)

L'articolo 9 prevede il trasferimento a titolo gratuito della proprietà della Chiesa Russa Ortodossa di Bari alla Federazione russa; esso dispone che alla consegna dell'immobile provveda il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio.

Articolo 10

(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

L'articolo 10 prevede che sia la Struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sia le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio, possano proseguire la loro attività fino al trentesimo giorno successivo alla data del giuramento del nuovo Governo; decorso tale termine le stesse strutture, qualora non vengano riconfermate, cesseranno la loro attività.

Articolo 11

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 11 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea, contenute nel precedente articolo 5.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

L'articolo si limita a prevedere che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 1.

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile)

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

Identico

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.

4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.

5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.

6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

L'articolo 1 (al pari del successivo articolo 2) è diretto a rendere più agevole e spedito il recupero di aiuti concessi dallo Stato in violazione del trattato CE.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato trova la sua fonte primaria negli articoli 87-89 del Trattato istitutivo della Comunità europea nonché in atti di diritto derivato, adottati sulla base delle norme del Trattato.

In particolare si rileva che l'articolo 87 TCE introduce il principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il sistema complessivo del diritto comunitario, fatti salvi la possibilità di preventiva autorizzazione dell'aiuto medesimo nonché un sistema di deroghe espressamente individuato.

La procedura per il controllo sugli aiuti di stato, sia a livello preventivo su quelli di nuova istituzione, sia a livello permanente sugli aiuti esistenti, è contenuta invece all'articolo 88 TCE.

Infine, l'articolo 89 attribuisce al Consiglio la competenza ad adottare i regolamenti necessari ai fini dell'applicazione degli articoli 87 ed 88.

L'articolo 87 TCE dichiara incompatibili con il mercato comune – nella misura in cui incidano sugli scambi intracomunitari – gli aiuti concessi dagli Stati membri sotto qualsiasi forma che, favorendo determinate imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Rispetto al divieto generale degli aiuti di stato, lo stesso articolo 87 ammette alcune deroghe, ritenendo talune forme di aiuto compatibili con il mercato comune (paragrafo 2) e rimettendo, invece, alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio la valutazione della compatibilità di altre (paragrafo 3).

La procedura di controllo degli aiuti di stato è disciplinata, in via generale, dall'articolo 88 del Trattato, che affida prevalentemente alla Commissione – con l'ausilio degli Stati membri – l'esame dei regimi di aiuto e dal *regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999*, come integrato e completato dal successivo *regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004*¹.

Nel caso in cui un aiuto prestato da uno Stato membro venga riconosciuto dalla Commissione come incompatibile con il diritto comunitario, in quanto concesso senza rispettare gli articoli 87 e 88 TCE, esso non può più esplicare i suoi effetti. In questo caso, si possono verificare due distinte situazioni:

- l'aiuto non era stato ancora erogato e, pertanto, la declaratoria di incompatibilità ne impedisce la concreta prestazione;
- l'aiuto sia stato già attuato.

In questa seconda ipotesi, non solo dovrà cessare erogazione del beneficio dopo il riconoscimento dell'incompatibilità, ma si pone un problema di recupero delle somme già percepite. A tal fine, gli articoli 14 e 15 del *Regolamento (CE) n. 659/1999*² predispongono una specifica procedura.

In particolare, l'articolo 14 (*Recupero degli aiuti*) prevede che la Commissione adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di assumere tutte le

¹ Si osserva che l'articolo 93 del trattato attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica.

² Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario, c.d. "decisione di recupero". Tale recupero deve essere "effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione" (art. 14, reg. n. 659).

Spetta sempre al singolo Stato, e non alla Commissione, determinare l'ammontare dell'aiuto da recuperare, cui si aggiungono gli interessi, calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dal momento in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

L'operazione di recupero incontra però un termine di prescrizione, fissato dall'articolo 15 del citato Regolamento (periodo limite). È infatti possibile procedere entro il periodo limite di dieci anni, che decorre dal giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso.

Tale periodo può essere:

- interrotto da qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro nei confronti dell'aiuto illegale; ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero;
- sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nel caso di decorso del termine, l'aiuto si considera come un aiuto esistente.

Il recupero dell'aiuto non ha carattere assoluto, potendo in alcuni casi venire meno. In particolare:

1) la Commissione non impone il recupero dell'aiuto, se ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario (art. 14, par. 1, reg. n. 659);

2) vi è l'assoluta impossibilità di procedere al recupero, per difficoltà imprevedute o imprevedibili.

Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

A tal fine, e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

In particolare, a fronte di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, e del conseguente atto dell'autorità nazionale volto a dare efficacia esecutiva alla decisione comunitaria, l'articolo 1, **comma 1**, individua i presupposti per la *concessione da parte del giudice civile di provvedimenti cautelari di sospensione* di tale efficacia.

Analiticamente, il comma 1 dispone che il giudice possa sospendere l'efficacia dell'atto (amministrativo o giudiziale) di recupero in presenza di due *presupposti*:

- gravi motivi di illegittimità della decisione comunitaria di recupero, ovvero evidente errore di individuazione del soggetto tenuto alla restituzione, oppure errore nel calcolo della somma da recuperare;
- *periculum in mora* consistente nel pregiudizio imminente e irreparabile.

Se l'istanza cautelare è accolta per motivi attinenti alla presunta illegittimità della decisione di recupero, il **comma 2** dispone che il giudice debba sospendere

il giudizio e *rinvia la questione alla Corte di giustizia*, chiedendo contestualmente una trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991³, salvo che la questione sia già pendente dinanzi al giudice comunitario.

L'articolo 104-ter del regolamento di procedura disciplina le ipotesi di procedimento d'urgenza nel caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Presupposto per l'applicazione del rito speciale è che le questioni sollevate siano relative al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (titolo VI del Trattato sull'Unione) o della concorrenza e della fiscalità (titolo IV della parte terza del Trattato CE). Esso si applica di norma su domanda del giudice nazionale o, in via eccezionale, d'ufficio; ove il rito si attivi su impulso del giudice nazionale, la relativa domanda deve contenere le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e giustificano l'applicazione di tale procedimento derogatorio nonché, per quanto possibile, la soluzione che il giudice del rinvio propone alle questioni pregiudiziali⁴. La decisione di sottoporre un rinvio al procedimento d'urgenza è adottata dalla sezione designata (paragrafo 1 dell'articolo 104-ter).

L'articolo detta disposizioni specifiche altresì in ordine alla notifica del rinvio e della decisione in ordine all'applicazione del rito speciale; in caso di esito positivo, è la stessa decisione a fissare i termini per il deposito di memorie o osservazioni scritte. La decisione può precisare i punti di diritto sui quali devono vertere tali memorie o osservazioni scritte e può fissare la lunghezza massima di tali scritti. Qualora il rinvio non sia sottoposto al procedimento d'urgenza, il procedimento prosegue conformemente alle disposizioni generali.

E' altresì previsto che (paragrafo 4 dell'articolo 104-ter), in casi di estrema urgenza, la sezione cui si demanda la decisione in ordine all'applicazione del rito speciale possa omettere la fase scritta del procedimento. Sono dettate, infine, norme sulla composizione del collegio, sul deposito e sulla notifica degli atti processuali.

Il comma 2 precisa che l'istanza cautelare non può in ogni caso essere accolta se l'istante non ha anche impugnato la decisione di recupero in sede comunitaria (ai sensi dell'art. 230 del trattato CE), o non ha richiesto la sospensione della decisione sempre in sede comunitaria (ai sensi dell'articolo 242 del trattato Ce), ovvero, in caso di richiesta, la stessa non è stata accolta in sede comunitaria.

L'articolo 230 del Trattato CE autorizza (ultimi due paragrafi) qualsiasi persona fisica o giuridica a proporre ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur appearing come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

³ Regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991.

⁴ Se il giudice nazionale non ha presentato alcuna domanda diretta all'adozione del procedimento d'urgenza, il presidente della Corte, qualora l'applicazione di tale procedimento sembri *prima facie* imporsi, può chiedere alla sezione di seguito indicata di verificare la necessità di sottoporre il rinvio al detto procedimento.

Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

L'articolo 242 prevede, in via generale, che i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non abbiano effetto sospensivo: tuttavia la norma autorizza la Corte, quando essa reputi che le circostanze lo richiedano, ad ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal comma 2, il **comma 3** dispone che il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale accoglie l'istanza cautelare, fissi l'udienza di discussione della *causa nel merito* entro 30 giorni. La causa dovrà essere *decisa nei successivi 60 giorni*.

Il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della decisione di recupero cessa di produrre effetti trascorsi 90 giorni dalla sua adozione; il termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni se permangono i presupposti per la concessione della sospensione di cui al comma 1.

Nell'ottica di un'*accelerazione della definizione del giudizio*, il **comma 4** prevede che trattazione avvenga con le modalità previste dalla legge n. 689 del 1981⁵ per il giudizio sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

In particolare, la disposizione richiama l'articolo 22 e parte dell'articolo 23 della legge n. 689/81 che disciplinano l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione ed il relativo giudizio. Il giudizio si caratterizza per la speditezza:

- se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione;
- il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova;
- al termine dell'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere *nella stessa udienza* alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo⁶;
- il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

Il **comma 5** detta una *disciplina transitoria* relativa ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge. In particolare, la disposizione stabilisce:

- la non applicazione a tali giudizi del comma 4;

⁵ Legge 24 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*.

⁶ In deroga a questo principio, l'art. 23 dispone che dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice possa, se necessario, concedere alle parti un termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

- il rispetto dei termini di cui al comma 3 (eventualmente con anticipazione delle udienze di trattazione già fissate) laddove sia stato già concesso il provvedimento di sospensione;
- il riesame del provvedimento di sospensione già concesso per verificarne la compatibilità con i presupposti di cui ai commi 1 e 2.

Da ultimo, il **comma 6** affida alla responsabilità del presidente di sezione del Tribunale (o, se il Tribunale non è diviso in sezioni, del presidente del Tribunale) la *vigilanza sul rispetto dei termini* posti dal decreto legge e l'obbligo di relazione trimestrale al presidente del Tribunale (o al Presidente della Corte d'appello, nel secondo caso) per le determinazioni di competenza.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 2.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria)

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria)

1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis. - *(Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie)*
– 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

Identico

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-*ter* del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6».

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

commi 1 e 2 dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n.546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-*bis* come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.

4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.46, è soppresso.

I primi due articoli del decreto-legge n. 59 del 2008 contengono disposizioni finalizzate ad agevolare l'adempimento, da parte del Governo, dell'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dunque illegittimi, ed altresì dichiarati incompatibili con il mercato interno con decisione della Commissione europea.

L'articolo 2, nel dettaglio, reca una speciale forma di tutela cautelare sospensiva nel corso del giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria.

Il **comma 1** dell'articolo 2 inserisce nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546⁷ l'articolo 47-*bis*, che regola la sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato.

Per un quadro generale sulla disciplina comunitaria degli aiuti di stato, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1.

Il nuovo articolo 47-*bis*, al comma 1, disciplina i presupposti del provvedimento di sospensione.

La norma dispone che, ove sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili - in esecuzione di una decisione "di recupero" adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio - la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione, a patto che:

- vi siano gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
- sussista il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per il soggetto che ha avanzato l'istanza.

L'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999 dispone che, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione europea adotti una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (denominata "decisione di recupero").

Tuttavia, il recupero dell'aiuto non può essere imposto ove ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. Il calcolo della somma da recuperare (paragrafo 2) si effettua aggiungendo gli interessi all'ammontare dell'aiuto, che sono calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione e decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

Dal punto di vista procedurale, fatta salva l'eventuale ordinanza della Corte di giustizia che disponga la sospensione dell'atto impugnato (articolo 242 del Trattato), il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

A tal fine, e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

⁷ D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413".

Si tratta dunque di presupposti più stringenti rispetto a quanto previsto dall'articolo 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992, che reca la disciplina generale della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato innanzi al giudice tributario. L'articolo 47 prevede infatti che il ricorrente possa chiedere alla commissione tributaria provinciale competente un provvedimento che sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato, alla condizione che da esso possa derivargli un danno grave ed irreparabile⁸.

Rispetto alla norma generale, dunque, per la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento è richiesto non solo il *periculum in mora* (ovvero un pregiudizio "imminente ed irreparabile" per il ricorrente), ma anche un *fumus boni iuris* (decisione gravemente illegittima, o palesemente errata nell'individuazione del destinatario dell'atto o nel calcolo delle somme dovute).

Il comma 2 del nuovo articolo 47-*bis* regola l'ipotesi in cui la sospensione cautelare si fonda su motivi attinenti alla legittimità della decisione presa in sede comunitaria.

In tale ipotesi, la Commissione tributaria provinciale è tenuta a provvedere con ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza, ove ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato.

La formulazione del comma 2 del nuovo articolo 47-*bis* è sostanzialmente identica a quella del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, alla cui scheda di lettura pertanto si rinvia.

Il comma 3 dell'articolo 47-*bis* estende all'ipotesi trattata l'applicazione di alcune norme generali sulla sospensione cautelare dell'esecuzione degli atti nel processo tributario.

In particolare, fermi i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla misura in esame, sono applicabili le disposizioni in materia di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, relative a:

- forma e termini dell'istanza di provvedimento sospensivo;

⁸ Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 47 del d. lgs. n. 546 del 1992, in via ordinaria il presidente della commissione tributaria competente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, con comunicazione alle parti dieci giorni liberi prima dell'udienza camerale. Tuttavia, ove ricorrano presupposti di eccezionale urgenza e previa delibazione del merito, può essere disposta la provvisoria sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, fino alla pronuncia del collegio.

La sospensione può riguardare l'intero atto, oppure essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia. L'accoglimento dell'istanza di sospensione imprime un'accelerazione al processo tributario; ove essa sia accordata, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. Il provvedimento che concede la sospensione dell'atto impugnato è revocabile o modificabile su istanza di parte, ove si verifichi un mutamento delle circostanze sottese alla pronuncia stessa.

- fissazione, con decreto del presidente della Commissione tributaria provinciale competente, della trattazione dell'istanza (per la prima camera di consiglio utile, con comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima della trattazione);
- decisione da parte del collegio in ordine all'istanza del ricorrente, (sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito) con ordinanza motivata;
- possibilità di sospensione parziale dell'esecuzione dell'atto, subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento che concede la sospensione;
- cessazione degli effetti della sospensione (dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado);
- possibilità di revoca o modifica prima della sentenza del provvedimento cautelare, in caso di mutamento delle circostanze e su istanza motivata di parte. In particolare, il terzo comma dell'articolo 47-bis dispone che ai fini della revoca o modifica del provvedimento cautelare, per il "mutamento delle circostanze" rilevi anche il mutamento del diritto comunitario.

Il comma 4 del nuovo articolo 47-*bis* dispone che, ove sia pronunciata ordinanza di sospensione, la controversia sia definita nel merito entro sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza medesima; comunque, il provvedimento sospensivo perde efficacia alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale - sulla base dei già esaminati presupposti, di cui ai commi 1 e 2 - fissando comunque un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni ed improrogabile. E' prevista inoltre la non applicazione della disciplina sulla sospensione feriale dei termini.

Nel caso di rinvio pregiudiziale, il termine per la definizione nel merito (sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione) è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Relazione illustrativa allegata al decreto-legge rileva che le suddette norme sono state predisposte "al fine di garantire la pronta definizione delle controversie" ed al contempo "il diritto alla difesa del contribuente".

I commi 5 e 6 dell'articolo 47-*bis* dettano disposizioni procedurali di accelerazione del giudizio di merito. In particolare, si dispone che la discussione avvenga in pubblica udienza e che, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante deliberi la decisione in camera di consiglio. A pena di nullità, il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo; il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

Infine, il comma 7 reca norme di accelerazione del giudizio di secondo grado. In particolare, in caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale - ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso - sono ridotti alla metà; in tale grado di giudizio viene altresì assegnata, nel processo di appello, priorità assoluta nella trattazione alle controversie concernenti atti di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili.

Le medesime norme dispongono che anche neanche in appello - analogamente a quanto previsto per il primo grado - si applichi la sospensione feriale dei termini.

Al secondo grado di giudizio si applicano poi le norme di sospensione dei termini per la definizione nel merito, qualora sia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, nonché le disposizioni (commi 5 e 6 del nuovo articolo 47) di accelerazione del giudizio di merito previste per il primo grado.

Il **comma 2** dell'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone che si applichi la definizione "accelerata" nel merito - ovvero entro sessanta giorni dalla data in vigore del decreto-legge⁹ - anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, qualora sia stata concessa la sospensione.

Ai sensi delle medesime norme, fermo restando il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del d.l. in esame, la Commissione tributaria provinciale - su istanza di parte - riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, ove non ricorrano i presupposti di fatto e di diritto previsti dal nuovo articolo 47-*bis* (ai già esaminati commi 1 e 2).

Inoltre, il comma 2 prevede che il termine previsto per la comunicazione alle parti della data di trattazione della controversie concernenti il recupero degli aiuti di stato sia di dieci giorni liberi (rispetto ai trenta giorni previsti in via ordinaria dall'articolo 31 del d.lgs. n 546 del 1992).

Infine, le medesime disposizioni prevedono che le norme di accelerazione del giudizio di secondo grado (comma 7 dell'articolo 47-*bis*) si estendano alle controversie pendenti in appello alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3 dell'articolo 2 incarica il Presidente di sezione di vigilare, in ogni grado del procedimento, sul rispetto delle norme riguardanti l'immediato rinvio pregiudiziale - con ordinanza - alla Corte di giustizia, qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero, nonché sul rispetto dei termini di accelerazione della definizione del giudizio nel merito, sia in primo grado che in appello. E' inoltre previsto che il Presidente di sezione riferisca al presidente della commissione tributaria provinciale e regionale, con relazione trimestrale, per le determinazioni di competenza.

⁹ Il d.l. n. 59 del 2008 è entrato in vigore il 9 aprile 2008, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il comma 4 dell'articolo 2, infine, sopprime parzialmente la disciplina speciale contenuta nell'articolo 1 del D.L. 15 febbraio 2007 n. 10¹⁰, relativa al recupero degli aiuti di Stato in esecuzione della **decisione 2003/193/CE**, emanata con l'intento di porre fine al contenzioso pendente tra la Repubblica italiana e la Commissione europea in materia di agevolazioni fiscali e prestiti agevolati concessi alle c.d. ex aziende municipalizzate.

Con la decisione 2003/193/CE, la Commissione europea aveva infatti riconosciuto come aiuto di Stato - ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE - l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito (ex IRPEG, ora IRES) concessa a favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali (c.d. *ex municipalizzate*), nonché la possibilità per queste di stipulare prestiti a tassi agevolati con la Cassa Depositi e Prestiti (CCDDPP), obbligando l'Italia al recupero delle somme indebitamente erogate (decisione riguardante "l'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico - C 27/99").

A seguito dell'inadempimento dello Stato italiano in relazione a tale obbligo, la Corte di giustizia delle Comunità europee (con sentenza resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/2005) aveva condannato l'Italia per non aver proceduto al recupero delle agevolazioni dichiarate illegittime.

Il Governo italiano non aveva però tempestivamente provveduto a dare esecuzione alla pronuncia della Corte di Giustizia, con conseguente avvio, da parte della Commissione, della procedura d'infrazione n. 2006/2456, promossa ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 228 la Commissione può avviare un'apposita procedura nei confronti di uno Stato che - sebbene condannato dalla Corte di giustizia per violazione di uno degli obblighi su di esso incombenti in virtù del Trattato - non abbia adottato i provvedimenti derivanti dall'esecuzione della sentenza della Corte. Spetta pertanto alla Commissione europea vigilare sul mancato adempimento degli Stati e avviare la procedura di cui all'articolo 228 del trattato CE, che consente alla Commissione di adire la Corte di giustizia, proponendo l'imposizione di una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria o di una penalità - o di entrambe - di importo determinato.

L'articolo 1 del D.L. n. 10 del 2007, pertanto, al fine di chiudere il contenzioso con la Commissione europea, ha riscritto la procedura per il recupero degli aiuti illegittimi censurati dalla decisione 2003/193/CE (già oggetto di vari interventi normativi nel 2005). La norma ha attribuito all'Agenzia delle entrate il compito di recuperare gli aiuti concretizzatisi nella mancata corresponsione di imposte, nonché i relativi interessi, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito (commi 1 e 2). E' stata demandata inoltre all'Agenzia la liquidazione degli importi (imposte e relativi interessi) da restituire all'Amministrazione finanziaria ed il recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, mediante apposita comunicazione recante l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, in relazione a ciascuna annualità interessata dal regime agevolativo.

¹⁰ Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 6 aprile 2007, n. 46.

La disposizione soppressa dal comma 4 dell'articolo 2 in esame (articolo 1, comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 10 del 2007) prevedeva che l'autorità giudiziaria – previo accertamento della gravità e irreparabilità del pregiudizio allegato dal richiedente – potesse disporre la sospensione cautelativa delle ingiunzioni di pagamento comunicate al contribuente dall'Agenzia delle entrate, in ottemperanza all'obbligo di recuperare gli aiuti censurati dalla citata decisione della Commissione, nelle sole seguenti ipotesi:

- a) errore di persona;
- b) errore materiale del contribuente;
- c) evidente errore di calcolo.

Nel disporre la sospensione, l'autorità giudiziaria doveva peraltro tenere conto del preminente interesse nazionale connesso alle condanne irrogabili verso la Repubblica italiana – ai sensi e per gli effetti del citato articolo 228, paragrafo 2, Trattato CE – nonché dell'effetto negativo delle determinazioni della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali.

Alla luce della normativa introdotta con l'articolo 2 del d.l. in esame, che ha disciplinato *ex novo* la sospensione cautelare – innanzi agli organi della giustizia tributaria - di atti volti al recupero di aiuti di stato, appare agevole comprendere la *ratio* della soppressione della disposizione dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo del d.l. n. 10 del 2007, in quanto si tratta di una norma speciale che, come tale, risulta superata dal complessivo riordino della materia.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 3.

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59)

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59)

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

Identico

«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera *b)*, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera *b)*. Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

piani.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori».

L'articolo in esame modifica l'art. 77 del d.lgs. n. 152/2006 (che disciplina l'individuazione ed il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici), riscrivendo i commi 6 e 7 ed aggiungendo un comma 10-bis, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea.

Nella relazione illustrativa si legge, infatti, che «La Commissione europea, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 gennaio 2006 per mancato recepimento della direttiva 2000/60/CE, ha avviato una seconda procedura, ex articolo 228 del TCE, arrivata allo stadio di parere motivato, in quanto ha ritenuto incompleto il provvedimento adottato per dare

esecuzione alla citata sentenza della Corte di giustizia. Secondo la Commissione europea il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, con il quale è stata formalmente trasposta la direttiva, non prevede, infatti, disposizioni di recepimento dei paragrafi 4, 5 e 7 dell'articolo 4 della direttiva in questione”.

Il seguente testo a fronte evidenzia come i nuovi commi 6, 7 e 10-*bis* dell'art. 77 del d.lgs. n. 152/2006 garantiscano una maggiore conformità al dettato della direttiva 2000/60/CE (cd. direttiva acque). A tale proposito si ricorda, ancora una volta, che l'articolo in commento non ha subito modifiche durante l'esame parlamentare alla Camera.

D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6 e 7 (<i>Testo previgente</i>)	D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6, 7 e 10- <i>bis</i> (<i>Testo novellato dal DL n. 59/08</i>)	Direttiva 2000/60/CE Art. 4, paragrafi 4, 5
6. Le Regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di "buono" entro il 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purché sussista almeno uno dei seguenti motivi:	6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:	4. A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, è possibile prorogare i termini fissati dal paragrafo 1 allo scopo di conseguire gradualmente gli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, e che sussistano tutte le seguenti condizioni:
	a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:	a) gli Stati membri stabiliscono che tutti i miglioramenti necessari dello stato dei corpi idrici non possono essere ragionevolmente raggiunti entro i termini fissati nel suddetto paragrafo per almeno uno dei seguenti motivi:
a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;	1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;	i) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;
b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe	2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe	ii) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe

D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6 e 7 (<i>Testo previgente</i>)	D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6, 7 e 10-bis (<i>Testo novellato dal DL n. 59/08</i>)	Direttiva 2000/60/CE Art. 4, paragrafi 4, 5
sproporzionatamente costoso;	sproporzionalmente costoso;	sproporzionatamente costoso;
c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.	3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;	iii) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;
	b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;	b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nel piano di gestione dei bacini idrografici prescritto dall'articolo 13;
	c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;	c) le proroghe non superano il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico, tranne i casi in cui le condizioni naturali non consentono di conseguire gli obiettivi entro tale periodo;
	d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.	d) nel piano di gestione del bacino idrografico figurano un elenco delle misure previste dall'articolo 11 e considerate necessarie affinché i corpi idrici raggiungano progressivamente lo stato richiesto entro il termine prorogato, la giustificazione di ogni significativo ritardo nell'attuazione di tali misure, nonché il relativo calendario di attuazione. Negli aggiornamenti del piano di gestione del bacino idrografico devono essere inclusi un riesame dell'attuazione di tali misure e un elenco delle eventuali misure aggiuntive.

D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6 e 7 (Testo previgente)	D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6, 7 e 10-bis (Testo novellato dal DL n. 59/08)	Direttiva 2000/60/CE Art. 4, paragrafi 4, 5
<p>7. Le Regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle condizioni seguenti:</p> <p>a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;</p> <p>b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza.</p>	<p>7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento.</p>	<p>5. Gli Stati membri possono prefiggersi di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti dal paragrafo 1, per corpi idrici specifici qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:</p>
	Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:	
	a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;	a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;
	b) la garanzia che:	b) gli Stati membri garantiscono:
	1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano	- per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto

D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6 e 7 (Testo previgente)	D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6, 7 e 10-bis (Testo novellato dal DL n. 59/08)	Direttiva 2000/60/CE Art. 4, paragrafi 4, 5
	ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;	ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento,
	2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;	- per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
	c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;	c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;
	d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.	d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni.
	(...)	(...)
	10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:	7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:
	a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a	- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche

D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6 e 7 (Testo previgente)	D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6, 7 e 10-bis (Testo novellato dal DL n. 59/08)	Direttiva 2000/60/CE Art. 4, paragrafi 4, 5
	nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;	fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o
	b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:	- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
	1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;	a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
	2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;	b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
	3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;	c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e

<p>D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6 e 7 (<i>Testo previgente</i>)</p>	<p>D.Lgs. n. 152/2006 Art. 77, commi 6, 7 e 10-<i>bis</i> (<i>Testo novellato dal DL n. 59/08</i>)</p>	<p>Direttiva 2000/60/CE Art. 4, paragrafi 4, 5</p>
	<p>4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.</p>	<p>d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.</p>

Articolo 4

(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 4.

Articolo 4.

(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n.2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n.2000/4196)

(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n.2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n.2000/4196)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.»;

b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Il regolamento di esecuzione individua

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575.»;

c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:

«Art. 134-bis. - (*Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea*) – 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;

d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: «o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa» sono soppresse;

e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;

f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 138:

1) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-*bis*, comma 3.»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio».

L'**articolo 4** assicura l'attuazione di obblighi comunitari derivanti da due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, provvedendo all'adeguamento di diverse norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)¹¹ riferite rispettivamente alla disciplina delle agenzie di affari che offrono servizi di recupero stragiudiziale dei crediti e alla regolamentazione dei servizi di sicurezza privati.

In particolare, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti, l'articolo in esame, al comma 1, lettera *a*) integra l'art. 115 del T.U.L.P.S, adeguandolo a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-134/2005¹², che aveva ritenuto talune delle limitazioni ed autorizzazioni previste dalla disciplina vigente in contrasto con le norme del Trattato CE, e, più in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

¹¹ R.D. 18 giugno 1931, n. 773, *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*. (T.U.L.P.S.).

¹² Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 18 luglio 2007, causa C-134/2005 (Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana). Per il contenuto della sentenza v. subito *infra*.

L'art. 115 fa parte del Capo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dedicato alle *Agenzie pubbliche*. In particolare, l'articolo si riferisce alle agenzie di prestiti su pegno o ad altre agenzie di affari, quali che ne siano l'oggetto e la durata; nella fattispecie vengono comprese anche le agenzie di vendita, di esposizioni, le mostre o fiere campionarie nonché le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. Tali agenzie, come l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore (l'attività d'intromettitore o battitore/banditore ha lo scopo di favorire la commercializzazione di prodotti dell'artigianato), a norma dell'art. 115, non possono aprirsi o condursi senza licenza del Questore, peraltro valida solamente per i locali nei quali è previsto lo svolgimento dell'attività.

Come precisato dal regolamento di esecuzione del testo unico¹³, le agenzie d'affari sono quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. In tale ambito ricadono le attività dei commissionari, dei mandatari, dei piazzisti, dei sensali, dei ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati, delle agenzie per abbonamenti ai giornali; delle agenzie teatrali; delle agenzie di viaggi, di pubblici incanti, degli uffici di pubblicità, e simili¹⁴, mentre la licenza non è richiesta¹⁵ per l'esercizio della professione di mediatore.

Per quanto attiene alle procedure per il rilascio delle licenze, rilevanti innovazioni sono state introdotte a seguito delle c.d. "riforme Bassanini". Ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 112/1998¹⁶, infatti, sono stati, tra l'altro, trasferiti ai comuni le funzioni e compiti amministrativi relativi a:

rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie (art. 163, co. 2, lett. b));

il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, ad esclusione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni (art. 163, co. 2, lett. d)).

A fronte di tale quadro normativo, con la sentenza del 18 luglio 2007, nella causa C-134/05, la Corte di giustizia delle Comunità europee decidendo sulla procedura di infrazione n. 2001/5171, ha ritenuto, in parziale accoglimento delle contestazioni mosse dalla Commissione europea contro l'Italia, che le disposizioni che disciplinano contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), siano in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunità Europea costituendo una restrizione della libera prestazione dei servizi (art. 49 del Trattato CE) e della libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (art. 43 del Trattato CE), laddove impongono a chi esercita l'attività di recupero crediti in via stragiudiziale:

la limitazione dell'attività in ambito provinciale conseguente all'obbligo di richiedere una autorizzazione da parte del questore per ognuna delle province in cui l'agenzia

¹³ Art. 205, primo co., R.D. 6 maggio 1940, n. 635, *Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza*. Al riguardo v. anche il sito ufficiale della Polizia di Stato, pagina dedicata alle Licenze di agenzie di affari: http://www.poliziadistato.it/pds/ps/licenze/agenzie_affari.html.

¹⁴ Art. 205, secondo co., R.D. 6 maggio 1940, n. 635,

¹⁵ Art. 3 della L. 21 marzo 1958, n. 253, *Disciplina della professione di mediatore*.

¹⁶ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*.

intenda esercitare la propria attività, a meno che venga conferito mandato a un rappresentante autorizzato nelle altre province;

l'obbligo di munirsi di una sede, con il connesso obbligo di affissione delle prestazioni consentite;

l'obbligo di munirsi di una sede in ogni provincia.

A fronte delle violazioni degli obblighi imposti dal Trattato CE riscontrate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la disposizione in esame novella l'art. 115, aggiungendovi tre commi, in base ai quali, in deroga alla disciplina di carattere generale sulle agenzie di affari:

- la validità della licenza abilitativa del questore allo svolgimento di attività di recupero stragiudiziale dei crediti non è più limitata ai soli locali indicati nella licenza e non ha limiti territoriali;
- si introducono modalità alternative di adempimento degli obblighi di informazione nei confronti del cliente che prescindono dalla disponibilità di locali in ogni provincia nella quale si eserciti l'attività di recupero crediti (in luogo dell'affissione nei locali dell'agenzia, della tabella delle operazioni effettuate e delle relative tariffe, richiesto dall'art. 120, primo comma, del T.U.L.P.S. si consente anche l'esibizione o la comunicazione al cliente della licenza, delle relative prescrizioni, nonché delle operazioni consentite e delle tariffe);

Con riferimento alla formulazione del settimo ed ottavo comma dell'articolo 115 del T.U.L.P.S., introdotto dalla disposizione in esame, potrebbe valutarsi l'opportunità di riformularlo in termini di novella all'articolo 120 del testo unico, che è oggetto della deroga prevista dalla disposizione.

- il titolare della licenza deve comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. Da parte loro, gli agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano.

L'art. 120 del T.U.L.P.S. prevede che gli esercenti delle agenzie di affari siano obbligati a tenere un registro giornale degli affari, secondo modalità la cui specifica disciplina è affidata al regolamento di esecuzione. A tale riguardo, il regolamento prevede in via generale¹⁷ che il registro debba indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.

¹⁷ Art. 219 R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Una disciplina speciale è prevista per il registro che deve essere tenuto dalle agenzie di prestiti su pegno dall'art. 218 del regolamento.

Le successive lettere dell'articolo 4 modificano ed integrano disposizioni in materia di vigilanza privata contenute nel T.U.L.P.S. al fine di recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-465/2005¹⁸, che aveva ritenuto talune delle limitazioni ed autorizzazioni previste dalla disciplina vigente in contrasto con le norme del Trattato CE, e, più in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le guardie private (definite anche “particolari” in quanto agiscono nell'interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o “giurate” poiché sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione.

Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l'attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall'autorità di pubblica sicurezza; l'attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.

La disciplina in materia di vigilanza e investigazione privata trova collocazione:
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), (artt. da 133 a 141);
nel regolamento di esecuzione del testo unico (artt. da 249 a 260);
nel R.D.L. 1952/1935¹⁹ (guardie particolari giurate);
nel R.D.L. 2144/1936²⁰ (istituti di vigilanza privata).

In base a tali disposizioni, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari. Essi possono anche, previa autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie.

Non è ammesso l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte di persone che non rivestano la qualifica di guardia giurata o che non dipendano, comunque, da istituti di vigilanza. L'art. 251 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. stabilisce che non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui o ai suoi parenti o affini.

Presupposto della prestazione d'opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l'autorizzazione prefettizia. In base all'art. 134 del T.U.L.P.S., senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

In base a detta disposizione, la licenza non può essere concessa:

¹⁸ Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 13 dicembre 2007, causa C-465/2005 (Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana). Per il contenuto della sentenza v. subito *infra*.

¹⁹ R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, *Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate*

²⁰ R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, *Disciplina degli istituti di vigilanza privata*.

a persone che non abbiano la cittadinanza italiana o di Paesi membri dell'Unione europea, siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo;

a persone che non siano in grado di dimostrare la capacità tecnica per i servizi che intendono esercitare;

per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento, alla Cassa depositi e prestiti, di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto, a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

L'art. 136 del T.U.L.P.S. prevede inoltre che la licenza possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

L'art. 33 della legge comunitaria 2001 (L. 1 marzo 2002, n. 39) ha modificato gli artt. del T.U.L.P.S. concernenti il rilascio di licenza per la conduzione di istituti di vigilanza privata o di agenzie investigative (art. 134) ed i requisiti per la nomina delle guardie giurate (art. 138), al fine di dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia (la C-283/99 del 31 maggio 2000) che ha giudicato i due articoli in contrasto con l'ordinamento comunitario prevedendo che la licenza per la conduzione di istituti di vigilanza privata e l'approvazione della nomina di guardia giurata potessero essere conseguiti solo da cittadini italiani. Così, i primi due commi dell'art. 33 integrano l'art. 134 T.U.L.P.S. precisando che i cittadini comunitari possono conseguire tale licenza alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Il servizio delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, è inoltre posto sotto la diretta vigilanza del questore.

Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono infatti sottoporre all'approvazione del questore della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia: è inoltre vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvate dal questore.

Il questore ha anche il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli istituti di vigilanza privata (da cui queste dipendono), con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui sono in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.

Per quanto riguarda la collaborazione con le forze di polizia, l'art. 139 del T.U.L.P.S. stabilisce l'obbligo, sia per gli istituti di vigilanza sia per quelli di investigazione privata, di prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, e, per gli agenti dipendenti da questi istituti, di aderire a tutte le richieste ad essi direttamente rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

L'art. 257 del R.D. 635/1940, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone inoltre che i corrispettivi richiesti dalle imprese per i servizi resi nel settore della vigilanza privata siano approvati dal Prefetto competente per territorio con provvedimento parte integrante dell'autorizzazione per l'esercizio della stessa attività di vigilanza.

Al riguardo, rispondendo ad una interrogazione nel corso della XV legislatura, il Viceministro dell'interno²¹, aveva evidenziato come il sistema di approvazione delle tariffe è stato imperniato sulla cosiddetta «tariffa di legalità», con la quale il prefetto determina, entro margini di congruità preventivamente valutati, il corrispettivo di ciascuna tipologia di servizio, prevedendo, nell'ambito di tale corrispettivo, un'oscillazione percentuale fra un minimo ed un massimo, all'interno della quale è consentito ai singoli operatori di scegliere la propria tariffa, secondo valutazioni legate alla libera attività imprenditoriale. In questo quadro, si rilevava tuttavia come la più recente giurisprudenza amministrativa avesse ritenuto che alla tariffa dovesse attribuirsi l'esclusiva valenza di canoni di congruità dei prezzi praticati dagli istituti, ai fini del controllo amministrativo sulla serietà ed affidabilità dell'impresa, con la conseguenza della esclusione di ogni riflesso dell'osservanza dei limiti tariffari sulla validità delle offerte economiche - inferiori alla soglia minima consentita dall'atto di approvazione delle tariffe - presentate da imprese in procedure indette per l'affidamento di pubblici servizi di vigilanza.

Gli investigatori privati possono collaborare con la difesa per l'acquisizione di prove ai fini del processo penale.

A tale proposito, l'art. 38 del D.Lgs. 271/1989²², recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, stabilisce che il difensore, al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'art. 190 c.p.p., possa svolgere, direttamente o per mezzo di sostituti e consulenti tecnici, investigazioni per ricercare elementi di prova in favore degli assistiti; il difensore può dare mandato, per l'espletamento di tale attività, ad investigatori privati in possesso di una specifica autorizzazione. Tale autorizzazione, secondo quanto previsto in via transitoria dal successivo art. 222 del D.Lgs. 271/1989, in attesa dell'approvazione di una nuova disciplina dell'attività di investigazione privata, è rilasciata dal prefetto agli investigatori capaci di garantire un congruo grado di esperienza professionale e di affidabilità. Per garantire la riservatezza nella ricerca degli elementi probatori, nell'esercizio di questa attività non si applicano le disposizioni che impongono agli investigatori privati l'obbligo di collaborazione con le forze di polizia e con gli organi di polizia giudiziaria, e sono altresì estese agli investigatori le garanzie in materia di tutela del segreto professionale previste per i consulenti tecnici.

La mancanza di un quadro normativo aggiornato ha sollecitato la presentazione nel corso delle ultime legislature di diverse proposte di riforma.

Nella XIII legislatura furono esaminati undici progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1227 e abb.) e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera nello scorcio finale della legislatura, approvò un testo unificato il cui esame in Assemblea non ebbe tuttavia inizio.

Nella XIV legislatura alla Camera furono invece esaminate dieci proposte di legge di iniziativa parlamentare, nonché un disegno di legge di iniziativa governativa, presentato il 25 luglio 2003 recante *Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria* (A.C. 4209). In quella occasione, la I Commissione approvò un testo unificato (A.C. 301-A), il cui esame in Assemblea non si è tuttavia concluso a seguito della fine della legislatura.

²¹ Camera dei deputati – Allegato B al resoconto della seduta n. 152 del 7 maggio 2007. Risposta scritta del Viceministro dell'interno, Marco Minniti, all'interrogazione 4-00223 dell'on. Buontempo.

²² D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*.

Con riferimento al descritto tessuto normativo, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 13 dicembre 2007, nella causa C-465/05, ha rilevato come alcune disposizioni del testo unico del testo di pubblica sicurezza in materia di servizi di vigilanza privata siano in contrasto con i principi di libertà di stabilimento (art. 43 Trattato CE) e di libera prestazione dei servizi (art. 49 Trattato CE), in quanto sottopongono l'attività di vigilanza ad una serie di vincoli e limitazioni ingiustificati.

In particolare, la Corte di giustizia ha rilevato una violazione del diritto comunitario con riferimento alle disposizioni in base alle quali:

l'attività è subordinata alla prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana;

l'attività di vigilanza può essere esercitata da prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo previo rilascio di un'autorizzazione del Prefetto senza tener conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro d'origine;

la suddetta autorizzazione ha una validità territoriale limitata ed il suo rilascio è subordinato alla considerazione del numero e dell'importanza delle imprese di vigilanza già operanti nel medesimo territorio;

si richieda che l'impresa di vigilanza abbia una sede operativa in ogni provincia in cui intendono esercitare la propria attività;

il personale delle imprese deve essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza senza tener conto delle verifiche già effettuate nello Stato di origine;

le imprese di vigilanza devono utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate;

le imprese di vigilanza devono versare una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti;

i prezzi per i servizi di vigilanza privata sono fissati con autorizzazione del Prefetto nell'ambito di un determinato margine d'oscillazione.

In particolare, il **comma 1, lettera b)**, prevede l'inserimento di un ulteriore comma all'art. 134 del T.U.L.P.S. affidando al regolamento di esecuzione il compito di disciplinare l'estensione degli accertamenti riguardanti l'assenza di precedenti penali e di polizia anche nei confronti di coloro che esercitano poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione dell'impresa (in tale ambito si richiama espressamente l'istitutore²³).

Tale modifica non consegue in modo diretto alle violazioni del diritto comunitario riscontrate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ma - come rilevato dalla relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione - intende adeguare le disposizioni vigenti alla struttura organizzativa più complessa che gli istituti di vigilanza privata potranno assumere operando a livello nazionale.

²³ L'art. 2203 c.c. definisce come istitutore il soggetto preposto dal titolare di un'impresa commerciale all'esercizio dell'impresa stessa, ovvero all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa stessa.

Nei confronti di tali soggetti viene altresì accertata l'assenza delle cause ostative all'attribuzione di licenze o autorizzazioni di polizia, previste in via generale dall'art. 11 del testo unico di pubblica sicurezza e dall'art. 10 della L. 575/1965²⁴.

L'art. 11 del T.U.L.P.S. stabilisce che – fatte salve ulteriori condizioni stabilite dalla legge nei singoli casi – le autorizzazioni di polizia siano in ogni caso negate:

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, qualora non abbia ottenuto la riabilitazione;

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

È inoltre previsto che le autorizzazioni di polizia possano essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità²⁵.

Gli accertamenti si estendono altresì alla verifica all'assenza delle condizioni previste dall'art. 10 della L. 575/1965 (applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione per appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso).

Il **comma 1, lettera c)** dispone l'inserimento nel T.U.L.P.S. di un nuovo articolo 134-*bis*, in materia di disciplina delle attività già autorizzate in un altro Stato membro dell'Unione europea. Al riguardo, si prevede, in particolare, che:

- l'esercizio delle attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la stessa attività presso un altro Stato membro sia **sottoposto** alle medesime condizioni dell'impresa ed istituti stabiliti in Italia, tenendo altresì conto degli adempimenti già assolti nello Stato di stabilimento. L'adempimento degli obblighi e degli oneri, qualora non sia attestato dallo Stato rilasciante, deve essere verificato dal prefetto (co. 1);
- il Ministro dell'interno sia autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti (co. 3).

Il comma 2 dell'articolo 134-*bis* introdotto dalla lettera in esame demanda invece al regolamento di esecuzione la disciplina delle condizioni e delle modalità di svolgimento dei servizi transfrontalieri e temporanei di vigilanza e custodia da imprese di altri Stati membri dell'Unione.

²⁴ L. 31 maggio 1965, n. 575, *Disposizioni contro la mafia*.

²⁵ Il secondo comma dell'art. 11 prevedeva anche la possibilità di negare l'autorizzazione di polizia a chi non può provare la sua buona condotta, ma tale fattispecie è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale 16 dicembre 1993, n. 440.

Le successive **lettere d)** ed **e)** intervengono sulla disciplina del controllo amministrativo delle tariffe praticate dagli istituti di vigilanza, che la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva dichiarato non conforme ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE.

In particolare, attraverso due novelle all'articolo 135 del T.U.L.P.S. si prevede l'eliminazione:

- del divieto di ricevere compensi superiori a quelle fissate dalla tariffa (lett. *d*));
- della previsione dell'obbligo di vidimazione autorizzativa da parte del prefetto della tabella delle operazioni e del relativo tariffario praticate dall'istituto di vigilanza privato (lett. *e*)).

La **lettera f)** del comma 4, intervenendo su un'altra disposizione che la Corte di giustizia delle Comunità europee aveva dichiarato in contrasto con il diritto dell'Unione, rimuove – con una modifica testuale all'articolo 136 del T.U.L.P.S. - la possibilità per il prefetto di negare il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti nel territorio interessato dalla licenza.

La successiva **lettera g)** reca tre novelle all'art. 138 del T.U.L.P.S. che innovano in ordine ai requisiti e allo *status* giuridico delle guardie particolari giurate.

In particolare, il **numero 1)** della lettera affida l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie giurate ad un decreto del Ministro dell'interno, che dovrà essere adottato dopo aver sentito le Regioni secondo modalità che saranno determinate nel regolamento d'attuazione del testo unico.

Il successivo **numero 2)** con una norma analoga a quella prevista dall'articolo 134-*bis*, introdotto dalla precedente lettera *c)*, per le imprese di vigilanza, prevede che, ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati al medesimo fine nel Paese di provenienza. Attraverso un richiamo al comma 3 dell'articolo 134-*bis* si autorizza, inoltre, il Ministro dell'interno a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Con una modifica che non è riconducibile in modo diretto alla pronuncia della Corte di giustizia, il **numero 3)** riconosce, infine, alle guardie particolari giurate, nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate, la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge evidenzia come la modifica introdotta risponde "all'esigenza di assicurare

alle guardie particolari giurate una difesa penale non inferiore a quella assicurata agli *steward* addetti agli impianti sportivi”. Si precisa, inoltre, che – tenuto conto della limitazione dell’attribuzione della qualifica ai soggetti addetti a funzioni di custodia e vigilanza di beni mobili e immobili – essa “è meramente ricognitoria delle situazioni di fatto contemplate dall’articolo 358 del codice penale”.

In base alla richiamata disposizione codicistica²⁶, ai fini della legge penale, si intendono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, svolgono un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo si rileva che, nella giurisprudenza successiva alla modifica dell’art. 358 c.p., la Cassazione ha in molte circostanze riconosciuto alla guardia particolare giurata la qualità di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato, negando il riconoscimento dello *status* di pubblico ufficiale²⁷.

In altre pronunce²⁸, peraltro, la Cassazione ha invece rilevato che le guardie particolari giurate hanno compiti circoscritti alla vigilanza e alla custodia delle proprietà mobiliari e immobiliari loro affidate ed in relazione a tali compiti di istituto è loro riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali.

Quanto alla tutela giuridica riconosciuta agli *steward*, si ricorda che l’art. 6-*quater* della L. 401/1989²⁹, inserito dal D.L. 162/2005³⁰ estende anche ai soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell’instradamento degli spettatori nelle manifestazioni sportive ed a quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell’impianto dove si svolgono dette manifestazioni - purché essi siano riconoscibili come tali e limitatamente alle mansioni svolte – la disciplina prevista dagli articoli 336 e 337 c.p. per i casi di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

Peraltro come evidenziatosi³¹ nel corso dell’esame in Commissione presso l’altro ramo del Parlamento del disegno di legge di conversione del D.L. 8/2007³², recante misure volte a contrastare violenze nelle manifestazioni sportive, nei provvedimenti adottati si è deciso di non procedere all’individuazione la qualificazione giuridica degli addetti alla sicurezza interna degli stadi, preferendosi, al contrario, demandare al Governo tale definizione, e rinviare nel contempo ad una normativa più generale la disciplina della cosiddetta sicurezza sussidiaria.

²⁶ Così come modificata dall’art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, *Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*.

²⁷ in tal senso v. Cass. penale, sezione VI, sentenza n. 3224 del 21 marzo 1992. Analogamente, v. anche Cass. penale, sezione I, sentenza n. 8532 del 19 settembre 1996.

²⁸ V. Cass. penale, sezione I, sentenza n. 5527 del 20 maggio 1991.

²⁹ L. 13 dicembre 1989, n. 401, *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*.

³⁰ D.L. 17 agosto 2005, n. 162, *Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210.

³¹ Intervento del sen. Sinisi. Resoconto della 7ª seduta (mercoledì 28 febbraio 2007) delle Commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia).

³² D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, *Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive*, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

Il tema dell'inquadramento giuridico degli addetti alla sicurezza negli stadi è stato affrontato anche nel corso del successivo esame del provvedimento da parte della Camera ed in tale sede il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti ha sottolineato come "la questione dell'individuazione di soggetti privati ai quali attribuire compiti inerenti al rispetto negli stadi delle norme di ordine pubblico debba essere risolta in via generale e non solamente in relazione alle violenze in occasione di manifestazioni sportive"³³. Sulla materia sono stati quindi accettati dal Governo due ordini del giorno, l'uno volto a impegnare il Governo ad una precisa qualificazione giuridica del personale addetto agli impianti sportivi e ad una più specifica regolamentazione del suo *status*³⁴ e l'altro a meglio precisare il compito loro attribuito di far rispettare il regolamento dell'impianto sportivo.

Da ultimo, si segnala che, per quanto attiene alle violazioni di obblighi comunitari rilevate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con riferimento a disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame evidenzia che "con separato provvedimento si provvederà a completare il quadro normativo adeguando la disciplina regolamentare vigente alle determinazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee".

³³ Resoconto delle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione).

³⁴ L'o.d.g. 9/2340/2 (Pescante) specificamente impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a: qualificare giuridicamente il personale addetto agli impianti sportivi di cui all'articolo 2-ter come «incaricati di pubblico servizio», denominandoli sul modello inglese: *steward*; prevedere per questo personale specifici requisiti e criteri di selezione fisica e psico-attitudinale rigorosi e finalizzati ai delicati compiti che dovrà svolgere; prevedere forme adeguate di tutela giuridica contro reati commessi nei loro confronti; affidare agli *steward* funzioni specifiche di collaborazione con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza degli spettatori e contrastare episodi di violenza negli stadi contro persone e cose.

Articolo 4-bis

(Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 4-bis.

(Misure per attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 in materia di concessioni per la gestione di scommesse ippiche)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 agosto 2008, senza pregiudizio delle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono stabilite le modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n. 223 del

2006, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) localizzazione di punti di vendita nei comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2, nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e comunque a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;

b) localizzazione di 210 punti di vendita nelle province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge n.223 del 2006, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera f), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006;

c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a euro trentamila per ogni punto di vendita.

2. Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi

pubblici connessi, dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 gennaio 2009, sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

3. È abrogato il comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.

L'articolo 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, è finalizzato all'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007, resa nella causa C-260/04.

Con tale pronuncia, si è stabilita l'illiceità del rinnovo, fino al 2011, di trecentoventinove concessioni a favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE)³⁵, per la gestione di scommesse ippiche, dal

³⁵ L'UNIRE – istituita dal Regio Decreto 24 maggio 1932, n. 624 – è un ente di diritto pubblico, con sede a Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tra le varie finalità, l'UNIRE promuove:

- l'incremento ed il miglioramento delle razze equine da competizione e da sella;
- favorisce, con opportuni stanziamenti, il sorgere di nuovi allevamenti ed il miglioramento di quelli già esistenti;
- provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
- concorre alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti;
- provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento sulla base dei parametri predeterminati;
- contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

momento che il prolungamento era stato deliberato senza il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica, con conseguente difformità rispetto alla normativa comunitaria.

La censura della Corte del Lussemburgo ha riguardato circa un terzo dei mille centri di raccolta delle scommesse ippiche esistenti in Italia. Si tratta di quelli già esistenti nel 1999 e gestiti dall'UNIRE, che furono al tempo prorogati automaticamente, mentre, per gli altri due terzi dei centri, furono indette gare d'appalto.

Il collegio giudicante ha considerato fondata la contestazione della Commissione europea: la Repubblica italiana, avendo rinnovato le trecentoventinove concessioni senza previa gara d'appalto, ha violato il principio generale di trasparenza e l'obbligo di pubblicità derivanti dagli articoli 43 (*libertà di stabilimento*) e 49 (*libera prestazione di servizi*) del Trattato CE.

Pertanto, il comma 1 rimette ad un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato³⁶ - da emanarsi entro il 31 agosto del 2008 previo parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - la determinazione delle modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività

-
- definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predisponendo il calendario delle manifestazioni ippiche e determinando gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze;
 - quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione su due canali nazionali delle riprese televisive delle corse;
 - promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
 - promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione Italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale;
 - destina annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e alla qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie, interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare di carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare;
 - collabora con le Regioni e le Province autonome nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore.

³⁶ Alcuni interventi adottati nella XV Legislatura hanno inciso sull'organizzazione e sulla struttura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della quale è stata disposta la trasformazione in Agenzia fiscale. Il d.l. n. 262 del 2006 (articolo 1, comma 15) aveva inizialmente previsto il riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tuttavia, un intervento di riordino *ex lege* è stato operato con il decreto-legge n. 159 del 2007 che ha disposto (articolo 40, commi da 2 a 6) l'istituzione, a decorrere dal 1° marzo 2008, di un'apposita Agenzia fiscale preposta alla gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, cui trasferire i rapporti giuridici, i poteri e le competenze attualmente spettanti all'AAMS. La determinazione della data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono esercitate dall'Agenzia - con contestuale soppressione dell'AAMS - è stata demandata al Ministro dell'economia e delle finanze.

principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, di cui all'articolo 38, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge n. 223 del 2006³⁷.

Le modalità di tale attribuzione devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) localizzazione di punti di vendita nei Comuni in cui risultano operanti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le concessioni di cui al comma 2 (cfr. *infra*), nel rispetto della zona di ubicazione delle sedi operative e, comunque, a non oltre 200 metri lineari dalle stesse;

b) localizzazione di duecentodieci punti di vendita nelle Province in cui non sono stati assegnati i diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica di cui all'articolo 38, comma 4, lettera *a*), del citato decreto-legge n. 223 del 2006³⁸, a seguito di procedura di selezione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, Foglio delle inserzioni n. 199 del 28 agosto 2006, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 38, comma 4, lettera *f*), del predetto decreto-legge n. 223 del 2006³⁹;

c) aggiudicazione dei punti di vendita previa effettuazione di una o più procedure, aperte agli operatori italiani ed esteri che esercitano la raccolta di gioco o che dimostrano di possedere idonei requisiti di affidabilità e professionalità, la cui base d'asta non può essere inferiore a trentamila euro per ogni punto di vendita.

Il medesimo comma 1 specifica che la fissazione delle modalità per l'attribuzione di diritti per l'apertura di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica non deve recare pregiudizio alle concessioni affidate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del citato decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. *decreto Bersani-Visco*).

Si ricorda che il suddetto articolo 38, comma 4, ha disposto il riordino della precedente rete di vendita dei giochi a base ippica, stabilendo che - mediante

³⁷ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale* (c.d. *decreto Bersani-Visco*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

L'articolo 38, comma 4, ha disposto il riordino della preesistente rete di vendita dei giochi a base ippica, stabilendo che - mediante provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - vengano stabilite nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, al fine di combattere la diffusione del gioco illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché di garantire la tutela del giocatore. In particolare, la lettera *a*) indica quale criterio dell'azione di riordino l'inclusione, tra i giochi su base ippica, delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) (legge finanziaria per il 2005), nonché di ogni ulteriore gioco pubblico.

³⁸ Cfr. nota n. 3.

³⁹ In base a tale disposizione, l'attività di riordino della rete di vendita dei giochi a base ippica si deve conformare al seguente criterio: localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e, nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati.

provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - vengano stabilite nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, al fine di combattere la diffusione del gioco illegale, l'evasione e l'elusione fiscale, nonché di garantire la tutela del giocatore.

In attuazione dell'art. 38, co. 4, è stato approvato il Decreto Direttoriale 18 gennaio 2008 recante *Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51).

Al fine di garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, il comma 2 dispone - dalla data di attivazione dei punti di vendita di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2009 - la revoca delle concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999⁴⁰, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.

Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169⁴¹, le scommesse relative alle corse dei cavalli possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti.

Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Queste ultime scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.

Le scommesse a libro - disciplinate dall'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315⁴² - sono quelle raccolte e riportate sul libro dell'agenzia ippica, con preventiva indicazione della quota di vincita per ciascuna giocata, che viene concordata con lo scommettitore in anticipo, indipendentemente dalle scommesse che l'agente riesce a raccogliere. Nell'ambito delle scommesse a libro si distinguono quelle a riferimento e quelle a quota fissa. Nelle scommesse a quota fissa, la vincita viene stabilita già all'atto della raccolta, mentre, in quelle a riferimento, l'entità della vincita è stabilita a

⁴⁰ *Approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.*

⁴¹ *Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

⁴² *Provvedimenti per la ippicoltura.*

posteriori, con riferimento alla quota che viene determinata dalla quantità di scommesse raccolte sulla corsa dagli altri soggetti abilitati.

Il comma 3 abroga il comma 13 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147⁴³, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200.

Pertanto, al fine di conformare al principio della procedura di evidenza pubblica l'affidamento di punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica, viene disposta la soppressione della previsione che – senza gara pubblica – affida transitoriamente in via esclusiva all'UNIRE la gestione dei predetti punti di vendita.

La disposizione che si punta ad abrogare – tenuto conto dei principi dell'ordinamento comunitario e ferme le attribuzioni dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché dell'UNIRE – limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)⁴⁴, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento⁴⁵, attribuisce in via esclusiva all'UNIRE i compiti

⁴³ *Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.*

⁴⁴ *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.* Ci si riferisce al d.P.R. n. 169 del 1998 (*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*).

⁴⁵ In base all'articolo 2, comma 1, del d.P.R. n. 169 del 1998, il Ministero delle finanze (*rectius*: dell'economia e delle finanze) attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario;

f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di assicurarne la compatibilità con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attività per un periodo non inferiore a dieci anni;

h) durata di sei anni.

relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo⁴⁶, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, inclusi quelli di natura cautelare.

La procedura d'infrazione 1999/5352

(A cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea)

Aprendo la procedura d'infrazione n. 1999/5352, la Commissione aveva chiesto alla Corte di Giustizia di dichiarare che la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, e in particolare ha violato il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di pubblicità derivanti dagli artt. 43 CE e 49 CE.

Nel suo controricorso, il Governo italiano aveva fatto valere che le disposizioni contestate (e contenute nella legge n. 200/2003 e nella decisione n. 107/2003) sono conformi agli obblighi di diritto comunitario in materia di concessione di pubblici servizi. Secondo lo stesso Governo, la proroga delle vecchie concessioni dell'UNIRE (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine) sarebbe giustificata dalla necessità di garantire ai concessionari la continuità, la stabilità finanziaria ed un congruo rendimento per gli investimenti effettuati nel passato nonché dalla necessità di scoraggiare il ricorso ad attività clandestine, fino all'attribuzione delle dette concessioni tramite gare. Tali giustificazioni costituirebbero motivi imperativi di interesse generale tali da legittimare deroghe ai principi del Trattato che implicano l'obbligo di aprire il mercato dei servizi alla concorrenza.

Con la sua sentenza del 15 settembre 2007 (causa C-260/04) La Corte ha dichiarato che non può essere accolto nessuno dei motivi imperativi di interesse generale adottati dal Governo italiano per giustificare il rinnovo delle 329 vecchie concessioni al di fuori di ogni procedura di concorso. Pertanto, ha dichiarato fondato il ricorso della Commissione e condannato la Repubblica italiana al pagamento delle spese.

⁴⁶ In base all'art. 8, co. 5, del d.-l. n. 147 del 2003, i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli devono aderire alle condizioni economiche specificate dettagliatamente nel Decreto direttoriale 6 giugno 2002 (*Norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16*).

Articolo 5

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 5.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n.2002/4888)

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n.2002/4888)

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n.1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n.1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta **presso** **pubbliche amministrazioni di** un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento

Testo del decreto-legge

contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

L'**articolo 5** reca disposizioni inerenti al riconoscimento, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane, dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite dai cittadini comunitari presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri dell'Unione europea - la Camera ha così modificato il testo originario, il quale faceva riferimento, senza limitazioni, alle esperienze professionali maturate in altri Stati membri -.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la disposizione in esame ha lo scopo di conformare l'ordinamento italiano all'orientamento degli organi comunitari formatosi sull'interpretazione dell'articolo 39 del Trattato CE.

In particolare, la relazione evidenzia come, anche recentemente, nei confronti dello Stato italiano sono state pronunciate alcune decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno accertato l'inadempimento agli obblighi derivanti dal Trattato CE e dal regolamento (CEE) n. 1612/68 ai fini del riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite in altri Stati membri. In relazione a ciò, "si rende necessario introdurre una previsione normativa espressa che sancisca la parità di trattamento per i casi in cui un cittadino comunitario abbia svolto, al di fuori del nostro territorio nazionale, un'attività lavorativa analoga a quella considerata e valutata dalle pubbliche amministrazioni italiane".

In sostanza, la disposizione in esame, continua la relazione, dando attuazione sia all'orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia delle Comunità europee sia alla comunicazione della Commissione europea COM (2002) 694 "Libera circolazione dei lavoratori - realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità", dell'11 dicembre 2002, determina l'obbligo, per l'amministrazione pubblica italiana, nel caso in cui la stessa richieda quale requisito per lo svolgimento di un determinato servizio o incarico che siano possedute determinate esperienze professionali e anzianità, del riconoscimento di queste ultime secondo condizioni di parità a prescindere dallo Stato dell'Unione europea ove le stesse sono state maturate, senza creare alcuna discriminazione. Viene inoltre considerato valutabile il servizio prestato presso le amministrazioni

pubbliche degli Stati membri in periodi antecedenti alla loro adesione all'Unione europea.

L'articolo in esame, in particolare, prevede che le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato CE e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968⁴⁷, devono valutare, fatti salvi i casi in cui siano presenti previsioni più favorevoli, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro – anche prima dell'adesione di tale Stato all'Unione europea - o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle acquisite nell'ambito dell'ordinamento italiano.

Si prevede l'inapplicabilità delle disposizioni normative e delle clausole della contrattazione collettiva contrastanti con la norma in esame.

Viene infine precisato che, ai fini dell'accesso dei cittadini comunitari nelle amministrazioni pubbliche, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001.

L'articolo 39 del Trattato CE assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, affermando l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

La libera circolazione, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, importa il diritto (paragrafo 3):

- a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
- b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
- c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
- d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

Le disposizioni dell'articolo in oggetto non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione (paragrafo 4).

Il richiamato articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 dispone il diritto, per il lavoratore cittadino di uno Stato membro, di ricevere sul territorio degli altri Stati membri un trattamento identico da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato (paragrafo 1).

⁴⁷ “Regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità”.

Allo stesso tempo, è riconosciuto al lavoratore il diritto ad usufruire degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali (paragrafo 2), nonché, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione (paragrafo 3).

Lo stesso articolo, infine, prevede (paragrafo 4) la nullità di diritto di tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, nel caso in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Infine, l'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001 regola l'accesso dei cittadini comunitari agli impieghi pubblici.

Più specificamente, si stabilisce che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Si affida ad un D.P.C.M l'individuazione dei posti e delle funzioni per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché dei requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini comunitari.

Infine, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con D.P.C.M, su proposta dei ministri competenti. Con identica procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 6.

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n.2003/2077 – esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 – causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di

(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n.2003/2077 – esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 – causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

infrazione n.2006/4482)

infrazione n.2006/4482)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

Identico

«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, la lettera c) è soppressa.

Il **comma 1** dell'articolo in esame modifica l'art. 17 del d.lgs. n. 36/2003, recante disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento delle discariche di rifiuti, mediante l'aggiunta di due commi 4-*bis* e 4-*ter*, che integrano le previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 17.

Il nuovo comma 4-*bis* dispone in merito all'approvazione, da parte dell'autorità competente, dei piani di adeguamento delle seguenti discariche:

- discariche di rifiuti pericolosi;

- discariche autorizzate dopo il 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003.

In particolare viene previsto che il provvedimento di approvazione debba fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.

Il comma 4-*ter* dispone, per le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2003, che, qualora il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.

Si ricorda che l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2003 ha disposto che “le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate” (termine prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2008 dal comma 166 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008).

Il successivo comma 3 ha invece disposto che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14”.

Il comma 4 del medesimo art. 17 ha poi stabilito che “con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria”.

La motivazione sottesa alle modifiche in esame viene chiaramente individuata, dalla relazione illustrativa, nella necessità di introdurre una disciplina speciale per particolari tipi di discariche, che origina dal tardivo recepimento della direttiva 1999/31/CE.

Tale direttiva avrebbe, infatti, dovuto essere trasposta entro il 16 luglio 2001, mentre il decreto legislativo di recepimento (n. 36/2003) è entrato in vigore solo il 27 marzo 2003 (essendo stato pubblicato nella G.U. n. 59 del 12 marzo 2003 – S.O. n. 40).

Nella relazione si legge, infatti, che “per effetto di tale ritardo non si è attribuita alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 23 marzo 2003 la qualifica di discariche *ex novo*, che avrebbe comportato l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla direttiva, bensì quella di discariche preesistenti per le quali sono sufficienti la presentazione e l'approvazione di un piano di adeguamento. La Commissione europea contesta, inoltre, la mancata trasposizione di alcune disposizioni dello stesso articolo 14 della direttiva

relative alle discariche per i rifiuti pericolosi, che avrebbero dovuto essere applicate nel 2002 (articoli 4, 5 e 11 della direttiva) e nel 2004 (articolo 6 della direttiva)” e che, pertanto, “si rende necessario meglio precisare la portata dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, introducendo una disciplina specifica (e sostanzialmente differenziata rispetto a quella prevista per tutte le altre discariche) per le discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 23 marzo 2003 e per quelle per rifiuti pericolosi. In tale modo si fa venire meno il regime di generale e indistinta equiparazione tra tutte le discariche preesistenti al marzo 2003 contenuto nel decreto legislativo n. 36 del 2003, regime di equiparazione che, secondo le autorità comunitarie, si pone in contrasto con la diversa disciplina che la direttiva 1999/31/CE assegna alle discariche per rifiuti pericolosi e a quelle autorizzate prima della sua entrata in vigore”.

Si osserva che, probabilmente per un mero refuso, il comma in esame si riferisce al 23 marzo 2003, anziché al 26 marzo (giorno precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2003). Si ritiene pertanto opportuna la correzione del testo.

Il **comma 2** dell'articolo in esame elimina la definizione di «apparecchiature elettriche ed elettroniche usate» prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 151/2005, con il quale sono state recepite nell'ordinamento nazionale direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti elettrici.

Nella relazione illustrativa viene sottolineato, infatti, che “tale modifica è necessaria al fine di risolvere una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in quanto la definizione, non contemplata dalla direttiva 2002/96/CE e introdotta nella normativa nazionale dal citato decreto legislativo n. 151 del 2005, opera un indebito restringimento del campo di applicazione della stessa direttiva, nonché, conseguentemente, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sui rifiuti. Per effetto di tale previsione, infatti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche che il detentore consegna al distributore all'atto dell'acquisto di un apparecchio equivalente non sono rifiuti, bensì apparecchiature usate, spettando al distributore che le riceve decidere successivamente se le stesse siano o meno rifiuti”.

L'art. 3, comma 1, lettera c), definiva «apparecchiature elettriche ed elettroniche usate»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche “che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

L'art. 1, comma 1, dispone, tra l'altro, che “il presente decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a:

- a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE;
- b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento”.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 7.

Articolo 7.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n.2003/2204).

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n.2003/2204).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

consorzio obbligatorio di raccolta,»;

2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

L'articolo in esame apporta alcune modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea.

Nella relazione illustrativa si legge, infatti, che tali modifiche “sono necessarie ed urgenti per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. In tale sentenza la Corte di giustizia ha statuito il non corretto recepimento degli articoli 3, paragrafo 5, 5, paragrafo 1, 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, e 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva ad opera del citato decreto legislativo n. 209 del 2003”.

Si ricorda, infatti, che il d.lgs. n. 209/2003 ha dato attuazione (seppur tardiva⁴⁸) alla direttiva comunitaria 2000/53/CE, introducendo nell'ordinamento nazionale una nuova disciplina in materia di gestione di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, dai loro componenti e materiali e dai pezzi di ricambio.

In seguito all'emanazione del d.lgs. n. 209/2003, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2003/2204) per il recepimento non corretto delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/53/CE. Con l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 168/2005, al fine di recepire i rilievi formulati nel parere motivato complementare inviato dalla Commissione europea allo Stato italiano nell'ambito della procedura d'infrazione, il Governo è stato delegato

⁴⁸ La direttiva 2000/53/CE avrebbe dovuto essere attuata entro il 21 aprile 2002, circostanza che ha determinato l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2002/0168) nei confronti del nostro Paese.

ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto n. 209. Tali disposizioni sono state quindi adottate con il d.lgs. n. 149/2006.

Pertanto, il disposto normativo del decreto n. 209/2003, così come modificato dal decreto n. 149/2006, individua, disciplinandole organicamente, le fasi della raccolta, del trattamento, del reimpiego e recupero dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti e materiali.

Nello specifico, la modifica di cui alla **lettera a)** del **comma 1**, che novella l'art. 1, comma 2, del decreto n. 209/2003, introduce per gli operatori economici l'obbligo di istituire, anche per i veicoli a tre ruote, sistemi di raccolta delle parti usate asportate al momento della riparazione di tali veicoli.

Tale disposizione, come evidenziato nella relazione illustrativa “consentirà di trasportare correttamente l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva”.

L'art. 3, par. 5, della direttiva 2000/53/CE prevede l'applicabilità, per i veicoli a motore a tre ruote, del solo art. 5, par. 1 e 2 e dell'art. 6 della stessa direttiva. L'art. 5 relativo alla raccolta, prevede, al par. 1, l'obbligo, per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture, assicurando un'adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale e l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari affinché tutti i veicoli fuori uso siano consegnati ad impianti di trattamento autorizzati (par. 2). L'art. 6 è relativo al trattamento e prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.

Le due modifiche di cui alla **lettera b)** del **comma 1**, novellano l'art. 5 del decreto n. 209/2003, al fine di un completo recepimento dell'art. 5, par. 1, della direttiva 2000/53/CE.

La prima di esse, attraverso una novella al comma 3, prevede l'obbligo, per i produttori di veicoli, di istituire, se tecnicamente fattibile, sistemi di raccolta delle parti usate derivanti dalla riparazione dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

La seconda, modificativa del comma 15, dispone che le imprese esercenti attività di autoriparazione devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, invece che ad un operatore autorizzato come disposto dal testo originario del decreto n. 209.

La modifica di cui alla **lettera c)** del **comma 1**, novellando l'art. 10, comma 1, prevede che le informazioni che i produttori di veicoli sono tenuti a fornire agli impianti di trattamento autorizzati devono corrispondere a quanto richiesto dai

gestori degli impianti di trattamento autorizzati, e non più essere concordate con gli stessi come dispone il testo vigente.

Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

Tale modifica è volta al corretto recepimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2000/53/CE.

L'art. 8, par. 3 e 4 della direttiva 2000/53/CE prevede che gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato, nonché i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, per quanto richiesto da tali impianti.

Il d.lgs. n. 209/2003

Raccolta

Il d.lgs. n. 209/2003 conferma il ruolo centrale dei centri di raccolta (già previsti dal decreto Ronchi) nei quali devono essere consegnati dal detentore (oppure dal concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, nel caso in cui il detentore intenda cedere il veicolo per acquistarne un altro) i veicoli destinati alla demolizione (art. 5), diventando così il fulcro dell'intero sistema di recupero e smaltimento dei veicoli fuori uso. Lo stesso decreto ha previsto che siano gli stessi produttori di veicoli a organizzare una rete di centri di raccolta dei veicoli "fuori uso" opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

L'art. 5, comma 7, prevede inoltre il rilascio al detentore, da parte del titolare del centro di raccolta (che si assume così tutte le responsabilità, civili, penali e amministrative, legate alla gestione del veicolo a fine vita), di apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo.

Il d.lgs. n. 209/2003 precisa, altresì, i casi in cui un veicolo è classificato "fuori uso" e, quindi, deve essere trattato come rifiuto ai sensi della legislazione vigente in materia (art. 3, commi 2 e 3).

Trattamento

Come rilevato in dottrina, "se fino a qualche anno fa il trattamento dei veicoli finalizzato alla demolizione era un processo semplice e veloce, ora gli impianti dovranno prevedere specifici e complessi cicli di lavoro al fine di garantire un'adeguata protezione dell'ambiente anche in fase di chiusura e cessazione dell'attività"⁴⁹. Ciò in base all'articolo 6, comma 3, del decreto.

Riciclaggio e recupero

La finalità, mutuata dalla direttiva, di prevenire la produzione di rifiuti, viene

⁴⁹ A. Merlin, *Con il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, veicoli fuori uso smaltiti correttamente*, in "Ambiente e sicurezza" n. 19/2003.

perseguita mediante la fissazione di precisi ed elevati obiettivi percentuali di riciclaggio e recupero⁵⁰ da raggiungere in due successive scadenze temporali: al 1° gennaio 2006 e al 1° gennaio 2015. Nella stessa direzione vanno le norme volte alla limitazione dell'uso di sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli (l'art. 9 prevede infatti il divieto, dal 1° luglio 2003, di produrre o immettere sul mercato materiali e componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente), nonché ad incentivare una progettazione dei veicoli che ne agevoli la demolizione (art. 10).

Controlli e sanzioni

Ulteriori disposizioni sono dettate per aumentare i controlli della pubblica amministrazione (in particolare l'art. 6, comma 5, subordina l'ammissione delle attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ad una preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio) e per incentivare il ricorso a sistemi di gestione ambientale (art. 6, comma 8, e art. 15, comma 6). L'intera disciplina introdotta è poi supportata da disposizioni di carattere sanzionatorio (art. 13) indirizzate a tutti i soggetti coinvolti dal decreto e più severe rispetto a quelle previste in precedenza.

⁵⁰ Le percentuali fissate sono tutte superiori all'80% del peso medio per veicolo e per anno.

Articolo 8

(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 - esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8.

Articolo 8.

(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n.153 e n.154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n.963, in materia di pesca marittima.

Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.1992/5006. Procedura di infrazione n.2001/2118 – esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.2007/2284)

(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n.153 e n.154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n.963, in materia di pesca marittima.

Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.1992/5006. Procedura di infrazione n.2001/2118 – esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.2007/2284)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, è sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 6. - *(Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima)* –
1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.

3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli *stock* ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee».

3. Alla legge 14 luglio 1965, n.963, sono apportate le seguenti modificazioni:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: «detenere» sono inserite le seguenti: «attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere»;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Sanzioni amministrative*) –
1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commercii i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura *blue box*, di cui al regolamento (CE) n.2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *c-bis*).

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie.»;

c) all'articolo 27, comma 1:

1) alla lettera *b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «gli attrezzi confiscati non consentiti, non

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;»;

2) dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

«*c-bis*) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni».

L'**articolo 8** novella numerose disposizioni in materia di pesca marittima allo scopo di adeguare il relativo apparato sanzionatorio alle disposizioni comunitarie, introducendo nuove fattispecie di infrazione e nuove o più severe sanzioni amministrative.

Il **comma 1** modifica l'art. 6 del D.Lgs. n. 153/2004⁵¹, che vieta lo sbarco, il trasporto o il trasbordo degli esemplari catturati che abbiano dimensioni al di sotto della taglia minima consentita per la specie, disponendo nel contempo la non sanzionabilità delle catture accidentali o accessorie realizzate con gli attrezzi rispondenti alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.

La novella introduce l'obbligo di rigettare a mare gli esemplari fuori taglia accidentalmente pescati, ed estende la sanzione prevista per chi commercializzi gli esemplari fuori taglia (sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni) anche a chi commercializzi esemplari di specie di cui è vietata la cattura.

Il **comma 2** modifica l'art. 11 del D.Lgs. n. 154/2004⁵², che attribuisce al Dicastero agricolo il compito di programmare la produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca nonché di individuare le procedure per la

⁵¹ D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153, *Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima*.

⁵² 26 maggio 2004, n. 154, *Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38*.

rilevazione dei dati (comma 1 dell'art. 11). Sull'imprenditore ittico, che sia anche armatore, grava l'obbligo di presentare le dichiarazioni sulle catture e sugli sbarchi richieste da disposizioni nazionali o comunitarie.

Il comma 2-bis dell'art. 11, introdotto dalla disposizione in commento, sanziona l'omissione delle dichiarazioni con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 500 euro e 3000 euro, che è triplicata se l'omissione riguarda specie tutelate da "piani di protezione"⁵³ o pescate fuori dalle acque del mediterraneo.

Uno dei principali obiettivi della politica comune della pesca (PCP) è di evitare che la pressione delle attività di pesca su determinati stock ittici possa pregiudicarne la capacità riproduttiva o farne rischiare il collasso. Il reg. (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002, *relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca*, prevede l'adozione delle seguenti misure:

- a) l'adozione dei piani di ricostituzione di cui all'articolo 5;
- b) l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 6;
- c) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;
- d) la limitazione delle catture;
- e) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;
- f) il contenimento dello sforzo di pesca;
- g) l'adozione di misure tecniche, tra cui: la definizione degli attrezzi da pesca consentiti, al loro numero e dimensione per unità di pesca, alle modalità del loro utilizzo; la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni; la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati.

Per la conservazione di talune specie il Consiglio può adottare due tipi di piani pluriennali in base allo stato degli stock interessati: i piani di ricostituzione sono elaborati per contribuire al ripopolamento degli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza e che rischiano il crollo (art. 5), mentre i piani di gestione sono intesi a mantenere gli stock entro livelli biologici sicuri (art. 6).

Il **comma 3** novella in più punti la legge n. 963/1965⁵⁴ che fino all'intervento dei due decreti legislativi n. 153 e 154 del 2004, che l'hanno ampiamente abrogata, costituiva il quadro normativo di riferimento per l'esercizio della pesca marittima.

La **lettera a)** modifica l'art. 15, lettera b), che pone il divieto di pescare con mezzi o strumenti vietati o non espressamente consentiti, di collocare apparecchi privi o difformi dalla autorizzazione, di detenere trasportare o commerciare le catture provenienti dal mancato rispetto delle norme.

La novella introdotta aggiunge anche il divieto di detenere gli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alle norme, così consentendo di

⁵³ La relazione illustrativa precisa che tali piani riguardano attualmente il tonno rosso.

⁵⁴ Legge 14 luglio 1965, n. 963, *Disciplina della pesca marittima*.

rilevare l'illecito anche in precedenza o in mancanza dell'utilizzo dell'attrezzo vietato.

La **lettera b)** novella l'art. 26 della legge n. 963, che reca le sanzioni da applicare alle enumerate infrazioni.

La novella in primo luogo introduce nuove fattispecie di infrazione, con le relative sanzioni amministrative:

- per la vendita o commercio dei prodotti derivanti dall'esercizio della pesca ricreativa o sportiva è previsto il versamento della somma da 2 mila a 6 mila euro (comma 4 dell'art. 15);
- per la navigazione con apparecchiatura blue box manomessa, o per la modifica o interruzione del segnale VMS la sanzione va da 2 mila a 12 mila euro. In caso di recidiva della violazione, si applica la sospensione della licenza di pesca per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni;
- per la violazione dei piani di ricostituzione nazionali o comunitari la somma dovuta è compresa fra 2 mila e 12 mila euro (comma 8 dell'art. 26).

Le restanti disposizioni si limitano a rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie traducendoli in euro (anziché in lire) ed aggiornandone l'importo.

La **lettera c)** novella l'art. 27 che definisce le sanzioni amministrative accessorie, prevedendo con disposizioni aggiuntive che alla confisca degli strumenti o attrezzi non consentiti segua la loro distruzione con spese per la custodia e demolizione a carico del contravventore, e prevedendo altresì che per le recidive si proceda alla sospensione della licenza di pesca per un periodo compreso fra 10 e 30 giorni.

Articolo 8-bis

(Disposizioni relative ai requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2004/2144)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-bis.

(Introduzione dell'articolo 292-bis del codice della navigazione in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana. Ricorso ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nell'ambito della procedura di infrazione n.2004/2144)

1. Dopo l'articolo 292 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 292-bis. - (Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta). – A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n.300. L'accesso a tali funzioni è

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma».

L'articolo 8-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, intende fare fronte alla procedura d'infrazione comunitaria 2004/2144 relativa all'obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana, giunta alla fase del ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (articolo 226 Trattato CE) modificando il codice della navigazione in modo da consentire anche a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea accedere a tali posizioni.

Viene introdotto un nuovo articolo 292-bis al codice della navigazione (*Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta*) prevedendo che:

- a bordo delle navi battenti bandiera italiana il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte del Trattato dello Spazio economico europeo;
- l'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito;
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché

l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei predetti requisiti.

L'articolo 292 del codice della navigazione prevede che il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione; a parte il possesso di titoli militari che consentono il conseguimento di titoli di comandante di navi mercantili, l'articolo 251 del regolamento per la navigazione marittima indica i requisiti per conseguire il titolo di allievo capitano di lungo corso, dopo il quale è possibile conseguire quello di comandante di una nave battente bandiera italiana:

- 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare;
- 2) possedere il diploma di istituto nautico, sezione capitani.

L'articolo 239 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima prevede che per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare occorre produrre il certificato di cittadinanza italiana. Tale requisito è considerato contrario al Trattato CE, in particolare all'articolo 39 che sancisce la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

La procedura di infrazione n. 2004/2144

(da: Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia al 31 ottobre 2007 - XV Legislatura, Doc. CCXXXVI-bis, n. 1)

Violazione

Con messa in mora del 12.10.2005, la Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE sulla libera circolazione dei lavoratori.

La Commissione contesta al governo italiano che la legislazione nazionale sia venuta meno agli obblighi che incombono a norma dell'art. 39 del TCE, in quanto impone che le persone che svolgono le funzioni di capitano e comandante delle navi italiane, siano cittadini italiani.

La Repubblica Italiana, dal canto suo, pone come giustificazione che ai comandanti viene attribuito un potere di imperio (es. la notifica delle nascite o i decessi avvenuti nel corso del viaggio) funzioni che rientrano nelle attività tipiche della Pubblica Amministrazione.

Su questioni simili vi erano state già due sentenze della Corte: al riguardo la Commissione aveva chiesto all'Italia di adeguarsi alla pronuncia delle sentenze precedenti per conformarsi al diritto comunitario, senza avere ottenuto però nessun esito.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato una lettera di messa in mora in data il 12 ottobre 2005, con la quale invitava le autorità italiane a comunicare le sue osservazioni. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 dicembre 2005, confermando che è la legislazione nazionale ad imporre che le funzioni di capitano siano svolte da italiani. Tale situazione è secondo loro pienamente giustificata dal fatto che i capitani in

seconda, esercitano dei poteri di imperio. A tale obiezione, in data 18 dicembre 2006 la Commissione ha risposto con la trasmissione di un Parere Motivato ex art. 226 del Trattato.

Nel maggio 2007 il Ministero dei Trasporti ha risposto alle contestazioni comunitarie, ritenendo che la soluzione praticabile per una soluzione del ricorso in questione sia quella di rinunciare alla prerogativa della cittadinanza italiana per le funzioni di comandante. Nel contempo prevede altri filtri di ingresso quali la conoscenza della lingua italiana e la conoscenza della legislazione marittima italiana. Alla fase attuale è pendente ricorso (Causa C. 447/07).

Articolo 8-ter

(Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CEE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-ter.

(Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.2007/0417)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 febbraio 1982, n.31, dopo le parole: «*advocate-barrister-solicitor* (Regno Unito)» sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: «*AlBOKaT* (Bulgaria); – *avocat* (Romania)».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, dopo il capoverso: «*Avocat-Advocaat* (Belgio)» è inserito il seguente: «*AlBOKaT* (Bulgaria)» e dopo il capoverso: «*Advogado* (Portogallo)» è inserito il seguente: «*Avocat* (Romania)».

A norma dell'art. 56 dell'atto di adesione di Romania e Bulgaria all'Unione europea, quando gli atti delle istituzioni destinati a rimanere validi dopo il 1° gennaio 2007 avessero richiesto adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non fossero contemplati nel medesimo atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari sarebbero stati adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non fosse stato adottato dalla Commissione.

Sulla base di tale previsione, il Consiglio ha adottato la direttiva 20 novembre 2006, n. 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

In particolare, tale direttiva ha modificato⁵⁵:

- la direttiva 77/249/CEE, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, nonché
- la direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

L'articolo 8-ter del provvedimento in esame, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, è volto a sanare l'infrazione di cui alla procedura n. 2007/0417, relativa alla mancata trasposizione della suddetta direttiva 2006/100/CE.

Esso modifica la normativa interna che garantisce la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento in Italia da parte di avvocati comunitari, in conseguenza dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il comma 1 modifica l'art. 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31⁵⁶, adottata per dare attuazione alla suddetta direttiva 77/249/CEE.

La disposizione modificata attualmente prevede che sono considerati avvocati, ai fini della prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

- ovact-advocaat (Belgio);
- advokat (Danimarca);
- rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
- avocat (Francia);
- barrister-solicitor (Irlanda);
- avocat-avoué (Lussemburgo);

⁵⁵ Oltre a quelle indicate nel testo, la direttiva 2006/100/CE ha modificato le direttive 92/51/CEE, 93/16/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CE, 78/1026/CEE, 80/154/CEE, 85/433/CEE, 85/384/CEE e 2005/36/CE.

⁵⁶ "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee".

advocaat (Paesi Bassi);
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).

Il comma in esame estende la suddetta lista per ricomprendervi i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che siano abilitati ad esercitare la propria attività professionale con la denominazione di АДВОКАТ (Bulgaria) e AVOCAT (Romania).

Il comma 2 apporta un'analogia modifica al decreto legislativo 2001, n. 96⁵⁷, che, in attuazione della suddetta direttiva 98/5/CE, disciplina l'esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea.

In particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 96/2001 stabilisce che, ai fini del medesimo decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

Avocat-Advocaat (Belgio);
Advokat (Danimarca);
Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);
Δικηγόρος (Grecia);
Abogado-Advocat-Avogado-Abokatu (Spagna);
Avocat (Francia);
Barrister-Solicitor (Irlanda);
Avocat (Lussemburgo);
Advocaat (Paesi Bassi);
Rechtsanwalt (Austria);
Advogado (Portogallo);
Asianajaja-Advokat (Finlandia);
Advokat (Svezia);
Advocate-Barrister-Solicitor (Regno Unito).

Il comma in esame estende la suddetta lista per ricomprendervi i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che siano abilitati ad esercitare la propria attività professionale con la denominazione di АДВОКАТ (Bulgaria) e AVOCAT (Romania).

La procedura di infrazione n. 2007/0417

(da: Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia al 31 ottobre 2007 - XV Legislatura, Doc. CCXXXVI-bis, n. 1)

Violazione
La Commissione contesta al governo italiano il mancato recepimento della direttiva

⁵⁷ "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale".

2006/100, sulla libera circolazione delle persone a motivo dell'adesione della Romania e Bulgaria.

Stato della Procedura

Il 23 aprile 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE, per mancata attuazione nel diritto interno della suddetta direttiva. Con nota del 20 giugno 2007 la Rappresentanza ha ribadito alla Commissione che la direttiva non necessita di recepimento. Risultano archiviate le analoghe procedure 2007/0415 e 2007/0416. Alla fase attuale è stato emesso parere motivato.

Articolo 8-quater

(Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-quater.

(Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2535)

1. Al codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, dopo le parole: «atto, patto o comportamento» sono inserite le seguenti: «, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento,»;

b) all'articolo 38, comma 1, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «,

associazioni e organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse lesa».

2. All'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza».

Il presente articolo - inserito dalla Camera - è inteso a definire il contenzioso comunitario inerente alla procedura di infrazione n. 2006/2535.

Il **comma 1** modifica il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

La novella di cui alla **lettera a)** amplia la nozione di discriminazione diretta di lavoratori o lavoratrici in ragione del sesso. Tale fattispecie è costituita, in base alla disciplina attuale⁵⁸, da "qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso" e, comunque, dal "trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga". La novella in esame equipara agli atti, patti o comportamenti l'ipotesi dell'ordine di porre in essere un atto o un comportamento.

La novella di cui alla **lettera b)** amplia l'ambito dei soggetti legittimati a ricorrere in via giudiziaria, in base a delega del lavoratore interessato, contro: le discriminazioni, fondate sul sesso, relative all'accesso al lavoro; le violazioni del divieto di far prestare lavoro notturno alle lavoratrici (dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino); le violazioni del diritto, spettante ad alcune categorie di soggetti, di non svolgere lavoro notturno⁵⁹.

⁵⁸ Di cui all'art. 25, comma 1, del codice suddetto.

⁵⁹ Riguardo al divieto suddetto per le lavoratrici e alle categorie a cui spetta il diritto di non prestare lavoro notturno, cfr. l'art. 5 della L. 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, e l'art. 53 del

Nella normativa attuale⁶⁰, i soggetti legittimati a ricorrere in base a delega sono le organizzazioni sindacali e la consigliera o il consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente. La novella aggiunge la figura delle associazioni ed organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse lesso.

Il **comma 2** del presente articolo 8-*quater* modifica l'art. 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nella versione vigente, il comma oggetto di novella stabilisce i seguenti diritti, spettanti alla lavoratrice, dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità (o dopo l'eventuale periodo interessato da divieto di prestazione lavorativa, divieto connesso alla medesima maternità)⁶¹: di rientrare, salvo rinuncia espressa, nella stessa unità produttiva in cui la lavoratrice prestava servizio all'inizio della gravidanza, o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; di essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

La novella dispone che le lavoratrici in esame abbiano diritto anche a beneficiare degli eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza.

testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

⁶⁰ Di cui all'art. 38, comma 1, del citato codice di cui al D.Lgs. n. 198.

⁶¹ Riguardo a tali periodi, cfr. i Capi II e III del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 151, e successive modificazioni.

La procedura di infrazione n. 2006/2535

(da: Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia al 31 ottobre 2007 - XV Legislatura, Doc. CCXXXVI-*bis*, n. 1)

Violazione

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non risulti conforme alla normativa comunitaria, in relazione ad alcune disposizioni inerenti il principio di parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

La materia è disciplinata dalla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, che ha trovato recepimento nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 145/2005. La Commissione ritiene che alcuni punti rimangano inattuati nell'ordinamento interno e, più specificamente, le disposizioni in merito al divieto di discriminazione sessuale, ai diritti delle donne assentatesi per congedo maternità, alla irrogazione di sanzioni in caso di violazioni e alla previsione di indennizzi o riparazioni reali ed effettive.

Nella nota di risposta, l'Amministrazione competente ha evidenziato che, sebbene le misure per impedire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso non siano esplicitamente indicate nell'ordinamento interno come oggetto di incoraggiamento nei confronti dei datori di lavoro, sono reiteratamente previste quale obbligo, da adempiersi sotto diverse forme, da parte dei datori di lavoro medesimi.

Stato della Procedura

Con nota del 21 marzo 2007, la Commissione ha notificato una messa in mora all'Italia per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/73/CE.

Nel maggio 2007 il governo italiano ha trasmesso la nota dell'Amministrazione competente contenente elementi di risposta alla messa in mora.

Articolo 8-quinquies

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-quinquies.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per l'attuazione della direttiva 2006/109/CE. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/0421)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le parole: «diciotto unità» sono sostituite dalle seguenti: «un numero pari a quello degli Stati membri».

Il presente articolo - inserito dalla Camera - è inteso a definire il contenzioso comunitario inerente alla procedura di infrazione n. 2007/0421, recependo la direttiva 2006/109/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, la quale, "a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania" all'Unione europea, ha modificato la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994.

L'articolo 8-quinquies in esame modifica l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74, concernente la delegazione speciale di negoziazione, delegazione (rappresentativa delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori) da costituirsi ai fini dell'istituzione di un comitato aziendale europeo⁶² o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

⁶² Il comitato aziendale europeo è un organo eventuale che la disciplina comunitaria in oggetto ha previsto ai fini del miglioramento del diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Nella versione vigente, la norma oggetto di novella prevede che la delegazione speciale di negoziazione sia costituita da una persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese abbia almeno uno stabilimento o impresa e che, in ogni caso, il numero di componenti della delegazione sia non inferiore a tre e non superiore a diciotto unità.

La novella di cui all'articolo 8-*quinquies* - in conformità alla citata direttiva 2006/109/CE - dispone che il limite massimo di componenti sia pari al numero degli Stati membri dell'Unione europea.

La procedura di infrazione n. 2007/0421

(da: Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia al 31 ottobre 2007 - XV Legislatura, Doc. CCXXXVI-*bis*, n. 1)

Violazione

La Commissione europea contesta all'Italia il mancato recepimento nell'ordinamento interno delle seguenti direttive comunitarie, ripartite per settori:

- Salute, direttive nn. 2004/23/CE, 2005/90/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/60/CE, 2006/61/CE, 2006/102/CE;
- Affari Economici e Finanziari - direttive nn. 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2006/73/CE;
- Libera circolazione delle persone - direttive nn. 2004/114/CE, 2006/100/CE, 2006/106/CE, 2006/109/CE, nn.2005/19/CE;
- Fiscalità - direttive nn. 2006/84/CE, 2006/98/CE;
- Ambiente - direttive nn. 2006/105/CE.

Stato della Procedura

In data 23 aprile 2007 è stata notificata all'Italia una lettera di messa in mora ex art. 226 TCE, con la quale sono state chieste alle Autorità nazionali specifiche osservazioni, entro due mesi dalla data di notifica. Alla fase attuale è stato espresso parere motivato.

Articolo 8-sexies

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2005/2358)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-sexies.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n.215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.2005/2358)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «umiliante e offensivo» sono sostituite dalle seguenti: «umiliante od offensivo»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in quanto compatibili»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

**«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime).
– 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;**

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis»;

2) al comma 3, le parole: «dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 4 e 4-bis».

L'articolo in epigrafe, introdotto durante l'esame della Camera, è collegato alla procedura d'infrazione n. 2005/2358 (su cui v. *infra*).

La disposizione apporta alcune modifiche testuali al d. lgs. 215/2003, che ha dato attuazione alla normativa comunitaria in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

In primo luogo (lettera *a*)), viene modificato il comma 3 dell'articolo 2, che individua le condotte che rappresentano "discriminazione".

In base al testo vigente, sono discriminazioni le "*molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.*"

La locuzione "umiliante e offensivo" è sostituita da quella "umiliante o offensivo".

Con la modifica introdotta (la "e" con valore congiuntivo sostituita dalla "o" con valore disgiuntivo) sembra che, ai fini della sussistenza della condotta discriminatoria, possa essere sufficiente uno solo dei particolari "climi" avversi descritti dalla norma, mentre attualmente la disposizione potrebbe interpretarsi anche nel senso della necessaria coesistenza di tutte le connotazioni "climatiche" negative ivi elencate.

In base a tale lettura, l'effetto della novella sarebbe quello di ampliare la tutela del soggetto discriminato.

Due ulteriori modifiche testuali riguardano l'articolo 4, relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti.

Innanzitutto (lettera *b*)), si specifica, al comma 1, che il rinvio alle norme procedurali dettate dal testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998) vale in quanto queste ultime siano "compatibili".

In secondo luogo (sempre lettera *b*)) viene riformulato il comma 3, che definisce le modalità per la prova in giudizio delle condotte discriminatorie.

In base al testo vigente il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio - anche sulla base di dati statistici - elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile (relativo alla "presunzione semplice").

La predetta riformulazione prevede che, qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto - desunti anche da dati statistici - idonei a fondare in termini gravi, precisi e concordanti la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori, spetti alla controparte l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.

Se interpretata alla luce dei rilievi degli organismi comunitari (v. *infra*), la riformulazione dovrebbe intendersi volta a limitare la discrezionalità del giudicante e ad agevolare la posizione processuale del soggetto che assume di essere stato discriminato.

Si ricorda che, in base alla disciplina del codice civile, le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato (art. 2727). Le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice, che non deve ammetterle se non gravi, precise e concordanti (art. 2729).

Viene poi introdotto, dopo l'articolo 4, l'articolo 4-*bis*, che introduce una protezione aggiuntiva per le vittime delle discriminazioni razziali (lettera c)).

Si tratta di una norma, già presente in altri testi legislativi di derivazione comunitaria in tema di pari opportunità, che estende la tutela giurisdizionale di cui al suddetto art. 4 ai comportamenti pregiudizievoli posti in essere quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento. L'estensione riguarda anche il caso in cui i comportamenti siano posti in essere nei confronti di persona diversa da quella lesa dagli atti o comportamenti discriminatori sopra menzionati.

Infine, all'articolo 5 – che conferisce la legittimazione ad agire in nome e per conto del soggetto discriminato a determinati enti – sono apportate alcune modifiche al fine di coordinarne il testo con le innovazioni innanzi illustrate.

La procedura di infrazione n. 2005/2358

(da: Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia al 31 ottobre 2007 - XV Legislatura, Doc. CCXXXVI-*bis*, n. 1)

Violazione

Con messa in mora del 1.02.2006, la Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2000/43/CE ("Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etniche"), recepita con il Decreto legislativo n. 215 del 9 Luglio 2003 e, in particolare, all'articolo 2 paragrafo 3 (definizione di molestie), all'articolo 8 paragrafo 1 (onere probatorio della molestia), nonché all'articolo 9 (ambito di applicazione della tutela). In particolare, in merito al primo profilo di illegittimità, la Commissione rileva come ciascuna delle caratteristiche elencate dall'articolo sia sufficiente, da sola, a definire un comportamento come molesto, laddove la normativa italiana prevede che la condotta possenga le caratteristiche in questione cumulativamente; ciò determina una restrizione delle condotte considerate come "moleste", e quindi una diminuzione della tutela apprestata. Con riferimento al secondo profilo, la Commissione rileva come lo scopo della norma sia quello di agevolare per il ricorrente la prova della discriminazione subita, disponendo che sia il presunto autore della condotta (la parte convenuta, quindi) a dimostrarne il carattere non-discriminatorio; la normativa italiana, invece, non attua

alcun inversione dell'onere probatorio disponendo, al contrario, che il ricorrente dimostri l'esistenza di fatti "gravi, precisi e concordanti" perché si possa stabilire una presunzione di discriminazione e che sia comunque rimessa alla discrezionalità del giudice stabilire se tali elementi di fatto costituiscono una prova sufficiente. Per quanto riguarda, infine, il terzo profilo di legittimità, la Commissione rappresenta come scopo della norma sia quello di tutelare anche coloro che aiutano le vittime della discriminazione, scopo disatteso dalla normativa italiana che invece protegge esclusivamente la vittima della discriminazione.

Stato della Procedura

In data 27.06.2007, la commissione ha presentato un Parere Motivato ex art. 226 TCE, invitando l'Italia ad adottare le misure necessarie a conformarvisi.

Articolo 8-septies

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2441)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di proporzionalità e ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e purché la finalità sia legittima»;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del

lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari»;

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione»;

c) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

**«Art. 4-bis. - (Protezione delle vittime).
– 1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento»;**

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a: «a livello nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso»;

2) al comma 2, le parole da: «Le rappresentanze locali» fino a:

«legittimate» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì legittimati».

L'articolo 8-septies - inserito dalla Camera - è inteso a risolvere il contenzioso comunitario inerente alla procedura di infrazione n. 2006/2441.

L'articolo in esame modifica il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, recante "attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

Le novelle di cui alla **lettera a)** concernono l'art. 3 del citato D.Lgs. n. 216.

In primo luogo, si modifica la nozione delle fattispecie che non costituiscono atti di discriminazione sul lavoro (diretta o indiretta, a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale).

La norma vigente prevede che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscano atti di discriminazione:

- quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa venga espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscano un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima;
- la valutazione delle caratteristiche suddette, qualora esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

La novella specifica che, ai fini in esame, le differenze di trattamento devono essere giustificate da una finalità legittima e sopprime ogni possibilità di valutazione delle caratteristiche summenzionate.

Si conferma la clausola di salvezza delle norme che prevedano accertamenti di idoneità al lavoro, specificando, tuttavia, che resta fermo, in ogni caso, il rispetto della disciplina di cui al medesimo art. 3 del D.Lgs. n. 216.

La novella, inoltre, riformula la norma di salvezza delle disposizioni che prevedano "la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale", sostituendo tale clausola con una disciplina più articolata, posta nei nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* del citato art. 3.

La novella di cui alla **lettera b)** concerne l'art. 4 del D.Lgs. n. 216, e successive modificazioni, articolo relativo alla tutela giurisdizionale contro gli atti o comportamenti di discriminazione summenzionati.

In base alla versione vigente del comma 4 del citato art. 4, il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di

fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile (relativo alla "presunzione semplice").

La presente riformulazione specifica che, qualora il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori, spetti al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. *Si rileva che non si fa più esplicito riferimento ai dati statistici.*

La novella di cui alla **lettera c)** inserisce un art. 4-*bis* nel D.Lgs. n. 216. Il nuovo articolo estende la tutela giurisdizionale di cui al suddetto art. 4 ai comportamenti pregiudizievoli posti in essere quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento. L'estensione riguarda anche il caso in cui i comportamenti siano posti in essere nei confronti di persona diversa da quella lesa dagli atti o comportamenti discriminatori sopra menzionati.

La novella di cui alla **lettera d)** concerne l'art. 5 del D.Lgs. n. 216, e successive modificazioni, articolo relativo agli altri soggetti (diversi dalla persona lesa) legittimati ad agire in via giudiziaria ai sensi del precedente art. 4 (nonché ora ai sensi del nuovo art. 4-*bis*).

La disciplina attuale prevede che le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base a delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, siano legittimate ad agire, in nome e per conto o a sostegno del soggetto leso dalla discriminazione. Le medesime rappresentanze locali sono altresì legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

La novella estende l'ambito dei soggetti, facendo riferimento a tutte le organizzazioni sindacali, nonché alle associazioni ed organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso (ferma restando la necessità della delega summenzionata, per i casi di discriminazione diversa da quella "collettiva").

La procedura di infrazione n. 2006/2441

(da: Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia al 31 ottobre 2007 - XV Legislatura, Doc. CCXXXVI-*bis*, n. 1)

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia non abbia correttamente applicato la direttiva 2000/78/CE art. 18, in materia di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro.

La direttiva dispone che alcuni requisiti specifici possano essere richiesti solo nel caso costituiscano elementi essenziali per l'attività lavorativa.

La Commissione ha analizzato la legislazione che ha recepito la direttiva nell'ordinamento italiano, in particolare il decreto legislativo 216/03 come pure le informazioni fornite dal governo italiano.

Secondo l'esecutivo comunitario restano ancora irrisolte le seguenti questioni:

1) l'Italia, ha ampliato eccessivamente i casi in cui non costituisce discriminazione la differenza di trattamento dovuta a caratteristiche connesse alla religione, all'handicap all'orientamento sessuale ecc.

2) l'obbligo per i datori di lavoro di prevedere "soluzioni ragionevoli" per i disabili che in Italia si applicano solo a certe categorie di disabili

3) la giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età che secondo la direttiva, deve essere legata strettamente ad una finalità legittima (ad esempio obiettivo di mercato del lavoro e formazione professionale e politica del lavoro).

4) la Tutela dei diritti: gli aventi diritto possono avviare procedure finalizzate all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Il decreto limita tale diritto solo alle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale limitazione restringe la possibilità di assistenza alle vittime di discriminazione.

5) onere della prova: il giudice nazionale ha la piena libertà di decidere se accettare o meno gli elementi come prova della discriminazione subita dalla parte, ed ha facoltà di non dar seguito al ricorso.

Stato della Procedura

E' stata notificata una messa in mora con nota del 12 dicembre 2006. Il Ministero del lavoro, con nota del 15 febbraio 2007, ha risposto all'esecutivo comunitario condividendo parte delle eccezioni sollevate. Il Ministero ha fatto presente che introdurrà alcune modifiche al decreto legislativo 216/03 che recepisce la direttiva.

Articolo 8-octies

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-octies.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

L'articolo in oggetto, volto a definire il contenzioso comunitario inerente alla procedura di infrazione n. 2007/2179, **é stato introdotto nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.**

Esso interviene sulla definizione di giardino zoologico, contenuta nell'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

L'articolo in esame riproduce il comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto legislativo n. 73 del 2005, omettendo tuttavia, rispetto alla norma oggetto di novella, il riferimento all'art. 1 del decreto legislativo stesso e, quindi, l'individuazione, per le strutture che detengano animali selvatici, delle finalità di salvaguardia della diversità biologica.

L'effetto della novella consisterebbe, pertanto, nell'estensione a tutte le strutture che presentino in determinate caratteristiche (carattere permanente e stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche), del previsto regime autorizzativo e di controllo, indipendentemente dalla finalità che esse abbiano.

In tal modo non verrebbero escluse dalla normativa sulla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici tutte quelle strutture che non perseguono le finalità di salvaguardia e potenziamento della biodiversità e protezione della fauna selvatica.

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 73 del 2005, per effetto delle modifiche apportate da decreto legislativo 4 aprile 2006, n.192, definisce giardino zoologico qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Il testo attualmente in vigore dell'art. 2, comma 1, mediante un richiamo all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, individua le finalità del giardino zoologico nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica.

La direttiva 1999/22/CE del Consiglio del 29 marzo 1999 ha l'obiettivo di adottare norme minime per la custodia degli animali nei giardini zoologici e rafforzare il ruolo dei giardini zoologici per la salvaguardia della biodiversità, nonché per la promozione dell'istruzione del pubblico e della ricerca scientifica.

La direttiva reca la definizione di "giardino zoologico" come qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l'anno, animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia e degli stabilimenti che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della presente direttiva per il fatto che non espongono un numero significativo di animali o di specie e che tale esenzione non compromette gli obiettivi della direttiva.

Gli Stati membri garantiscono che tutti i giardini zoologici attuino le seguenti misure di conservazione:

- partecipazione a ricerche e a scambi di informazioni in materia di conservazione delle specie (allevamento in cattività, ripopolamento, reintroduzione di specie nella vita selvatica);
- promozione dell'educazione e della sensibilizzazione del pubblico alla conservazione della biodiversità (informazioni sulle specie e sui loro habitat naturali);
- sistemazione degli animali in condizioni che soddisfino le loro esigenze biologiche (programma di cure veterinarie);
- prevenzione della fuga degli animali;
- tenuta dei registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico.

Per tutti i giardini zoologici è previsto l'obbligo di disporre di un'apposita licenza (entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva ovvero, nel caso dei giardini zoologici nuovi, prima dell'apertura al pubblico) che contenga i requisiti previsti all'articolo 3 della direttiva ed il cui rispetto sarà soggetto a sorveglianza mediante ispezioni regolari.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono ad un'ispezione prima di concedere, negare, prorogare o modificare sensibilmente una licenza.

La direttiva 1999/22/CE, alla quale il decreto legislativo n. 73 ha dato attuazione, ha lo scopo di rafforzare il ruolo dei giardini zoologici nella salvaguardia della biodiversità, istituendo uno specifico regime di autorizzazioni e di controllo.

La procedura di infrazione n. 2007/2179

(da: Relazione relativa all'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia al 31 ottobre 2007 - XV Legislatura, Doc. CCXXXVI-bis, n. 1)

Violazione

Con lettera di Messa in Mora del 27.06.2007, la Commissione ha rilevato una non corretta attuazione della Direttiva 1999/22/CE, il cui scopo consiste nel rafforzare il ruolo dei giardini biologici nella salvaguardia della biodiversità, istituendo uno specifico regime di autorizzazione e di controllo per gli zoo.

In particolare, la Commissione rileva come l'articolo 2 della Direttiva, che ne

determina il campo di applicazione, definisce "giardini zoologici" quelle strutture che sono permanenti e che detengono gli animali selvatici per almeno sette giorni l'anno; l'articolo 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 73/2005, invece, prevede il soddisfacimento di un ulteriore requisito, definendo giardini zoologici quelle strutture che detengono animali selvatici "a fini espositivi".

La Commissione, quindi, ha rilevato che la previsione di quest'ulteriore requisito comporta una limitazione all'ambito applicativo della Direttiva, escludendo dal regime dei controlli della Direttiva quelle strutture che, pur avendo carattere di permanenza e pur detenendo animali selvatici per almeno 7 giorni l'anno, non detengono animali selvatici per scopi espositivi.

Pertanto, l'eventuale adeguamento della normativa nazionale comporterebbe l'inclusione nella categoria "giardini - zoologici" di strutture che non vi sono attualmente comprese, quali ad esempio i circhi, con conseguente assoggettamento di queste strutture al regime di controlli previsto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

In data 27 Giugno 2007 la Commissione ha emesso una lettera di messa in mora ex art. 266 TCE. E' stato successivamente emesso parere motivato.

Il parere motivato emesso dalla Commissione il 31 gennaio 2008 ribadisce i rischi di una limitazione dell'applicazione della direttiva e in particolare rileva che proprio attraverso l'istituzione di uno specifico regime autorizzativo e di controllo la direttiva mira ad assicurare che tutte le strutture vengano a contribuire alla salvaguardia della biodiversità. Si lamenta in particolare che nell'ordinamento italiano, invece, solo le strutture che già perseguono tale obiettivo sono sottoposte alle disposizioni del decreto legislativo n. 73 del 2005, mentre le strutture che, pur rispondendo alla definizione di giardino zoologico, perseguono altre finalità (ad esempio, spettacolari) sono esonerate dalla richiesta di una licenza ministeriale per poter esercitare e, di conseguenza, anche da tutte le attività di controllo della direttiva. Si invita, pertanto la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento del parere stesso.

Articolo 8-novies

(Modifiche all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione 2005/5086)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-novies.

(Modifica all'articolo 15, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, e abrogazione del comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n.112. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n.2005/5086)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e successive modificazioni».

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.435/01/CONS del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quelle comunitarie. È abrogato il comma 12 dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n.112.

3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259.

4. Nel corso della progressiva

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n.603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

rispettive scadenze.

L'articolo 8-novies, introdotto dalla Camera dei deputati, intende fare fronte alla procedura d'infrazione comunitaria 2005/5086, relativa al contrasto di alcune disposizioni in materia radiotelevisiva con la normativa comunitaria, giunta alla fase del parere motivato della Commissione (articolo 226 Trattato CE) disciplinando: la conversione delle licenze televisive in autorizzazioni generali; il trasferimento di frequenze; l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali; il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione digitale terrestre.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 177/2005⁶³ prevedendo che:

- fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003);
- in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale;
- la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale:
 - si conforma ai principi:
 - della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002;
 - della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;
 - è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del citato codice delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche sancisce la libertà dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, assoggettandola ad un'autorizzazione generale, ottenibile su presentazione di una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati. La dichiarazione:

⁶³ Testo unico della radiotelevisione.

- deve contenere l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet;
- costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9 al codice medesimo;
- abilita l'impresa ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29 del codice;
- è verificata d'ufficio dal Ministero entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, per accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti; se del caso il Ministero dispone con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Il comma 2:

- dispone la conversione delle licenze individuali per la radiodiffusione televisiva già rilasciate, ponendo per tale adempimento il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura;
- prevede l'iniziativa del Ministero dello sviluppo economico per la conversione delle licenze;
- abroga l'articolo 25, comma 12, della legge 112/2004⁶⁴ che disciplina la conversione della tecnica di trasmissione televisiva da analogica a digitale.

L'articolo 25, comma 12, della legge 112/2004 prevede che fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete. Il richiamato articolo 5, comma 1, lettera b) prevede che per l'esercizio delle attività di operatore di rete televisiva è richiesto il titolo dell'autorizzazione.

Il comma 3 vincola il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale al rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche (259/2003) in base al quale:

- i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne

⁶⁴ Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia;

- l'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego;
- il ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorità, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte.

Il comma 4 disciplina l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali prevedendo:

- la progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005);
- l'osservanza delle procedure definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella delibera n. 603/07/CONS;
- il rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

Il citato articolo 42, comma 11, del testo unico della radiotelevisione (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze) prevede che l'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.

La citata delibera 603/07/CONS contiene i criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione Sardegna in previsione dello *switch-off* (transizione dalla diffusione analogica a quella digitale) fissato al 1° marzo 2008.

Il comma 5 prevede un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze, mediante un decreto del ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai sensi dei commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) il Ministero delle comunicazioni è stato soppresso ed accorpato in quello

dello sviluppo economico, con effetto dal decreto del Presidente della Repubblica che ha nominato i ministri del IV Governo Berlusconi, firmato il 7 maggio 2008.

La compatibilità comunitaria della legge 112/2004

Il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato ritenendo che l'adozione di talune disposizioni di legge siano in contrasto con:

l'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

gli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

gli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza).

Con riferimento alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni, la Commissione osserva che la legge 112/2004 e il decreto legislativo 177/2005 (testo unico della radiotelevisione) hanno previsto un periodo transitorio (fino al 31.12.2008, poi prorogato al 2012 dal decreto-legge 159/2007) per il passaggio (*switch-over*) dalle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale e hanno fissato altresì un regime definitivo per la concessione delle licenze di operatore di rete di radiodiffusione digitale e delle relative frequenze.

Con riguardo all'autorizzazione generale, la Commissione sottolinea che ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 112/2004, coloro che già operano in tecnica analogica possono ottenere la conversione delle loro abilitazioni alla sperimentazione o chiedere una nuova licenza per le trasmissioni in digitale nel caso in cui la loro rete digitale abbia raggiunto una copertura superiore al 50% della popolazione. Secondo la Commissione il diritto, concesso unicamente agli operatori di radiodiffusione in via analogica già in attività, di chiedere una licenza di operatore in digitale, equivale all'attribuzione di un nuovo diritto, in quanto consente un'attività - l'esercizio dell'attività di radiodiffusione in tecnica digitale - non permessa in precedenza. Peraltro, tale nuovo diritto di esercizio, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva autorizzazioni, dovrebbe essere condizionato unicamente all'ottenimento di una autorizzazione generale.

Parimenti in contrasto con tale previsione, risulta – ad avviso della Commissione – anche l'esclusione di nuovi operatori che vogliano entrare sul mercato, dal momento che l'articolo 23, comma 5, della legge 112/2004 concede solamente a coloro che già operano in tecnica analogica la possibilità di ottenere la conversione delle loro abilitazioni ovvero una nuova licenza per le trasmissioni in digitale.

Infatti, l'articolo 3, par. 2, della direttiva autorizzazioni prescrive che la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 5. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione.

La Commissione rileva, pertanto, che l'art. 23, comma 5, della legge 112/2004 non è conforme alle disposizioni della direttiva autorizzazioni in quanto:

fa sì che le aziende debbano ottenere una licenza individuale anziché un'autorizzazione generale;

non rende possibile per i nuovi operatori la realizzazione e gestione di una rete di radiodiffusione in tecnica digitale.

Con riguardo alle frequenze, la Commissione rileva che il passaggio al digitale non può essere realizzato tramite l'assegnazione di diritti individuali d'uso di nuove radiofrequenze, dal momento che tutte le radiofrequenze esistenti assegnate per la radiodiffusione sono già utilizzate per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale e locale. Di conseguenza, l'impostazione adottata dalle autorità italiane per consentire il passaggio al digitale è consistita nell'autorizzare l'acquisto di frequenze presso altri operatori di radiodiffusione in tecnica analogica. L'articolo 27, comma 3, del testo unico della radiodiffusione (177/2005) prevede quindi che "ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale". Mancando le radiofrequenze disponibili da assegnare, gli effetti di tale norma sono paragonabili a quelli ottenuti mediante la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze da parte delle autorità nazionali ai fini della realizzazione delle reti digitali e dovrebbero pertanto conformarsi a quanto previsto dagli articoli 9, par. 1, della direttiva quadro e 5, par. 2, della direttiva autorizzazioni che sostanzialmente richiedono il rispetto di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati nel caso di assegnazione di frequenze o di diritti individuali d'uso da parte delle autorità nazionali. Al contrario, in base all'art. 27, comma 3, citato solo le emittenti già attive possono acquisire radiofrequenze sul mercato, privando nuovi operatori della possibilità di acquistare frequenze per la realizzazione di reti digitali. Ciò determina una limitazione nel numero dei diritti d'uso che possono essere concessi per le frequenze destinate alla radiodiffusione in tecnica digitale. Risulta inoltre che tre operatori (RAI, Mediaset, Telecom Italia/LA7) abbiano acquistato un numero di frequenze superiore a quello necessario per sostituire i loro programmi in tecnica analogica con quelli in tecnica digitale.

Ciò non sarebbe conforme a quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, della direttiva autorizzazioni (i diritti d'uso devono essere concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie) e dall'art. 7, comma 3, della stessa direttiva (qualora la concessione avvenga in numero limitato, l'assegnazione deve esser fatta in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori).

Nonostante ciò, per facilitare il passaggio al digitale, secondo la Commissione, talune deroghe sarebbero peraltro ammesse e potrebbero essere giustificate, ad esempio, se volte ad agevolare la trasmissione simultanea in analogica e in digitale, ricadendo in tal modo nell'eccezione prevista dall'articolo 1, par. 3, della direttiva quadro, che fa salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

In ogni caso, la Commissione ritiene che l'esclusione di nuovi operatori dalla compravendita di frequenze non sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito (agevolare il passaggio al digitale da parte degli operatori di trasmissioni in tecnica

analogica già in attività) in quanto non limita il diritto speciale di acquistare frequenze a quanto necessario a sostituire i programmi in tecnica analogica con quelli in digitale né prevede la restituzione delle frequenze attualmente usate dagli operatori in tecnica analogica, che si libereranno dopo il passaggio al digitale.

La Commissione ritiene pertanto che il testo unico e la legge 112/2004 non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni per un duplice ordine di fattori:

l'art. 27, comma 3 (*Trasferimenti di impianti e rami d'azienda*) del D.Lgs. 177/2005 e l'articolo 23, comma 3 (*avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale*) della legge 112/2004, non sono conformi al principio di non discriminazione sancito dall'articolo 9, par. 1, della direttiva quadro e dagli articoli 5, par. 2, e 7, par. 3, della direttiva autorizzazioni, in quanto non consentirebbero alle aziende che attualmente non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale;

nonostante sia legittimo l'intento di agevolare il passaggio al digitale da parte degli operatori di trasmissioni in tecnica analogica già in attività, la legislazione non rispetterebbe il principio di proporzionalità poiché non limita il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; inoltre, le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale.

Con riguardo alla compatibilità delle disposizioni di legge con la direttiva sulla concorrenza, la Commissione afferma che le norme in contrasto con gli articoli 2 e 4 della direttiva concorrenza, in quanto attributive di diritti speciali, sarebbero le seguenti:

l'art. 25, comma 11, della legge 112/2004 che, prorogando fino alla data dello *switch-off* l'autorizzazione a trasmettere in analogica per gli operatori non titolari di concessione televisiva analogica, fornisce di fatto un vantaggio a questi ultimi a danno di altri che, pur essendo titolari di concessioni televisive analogiche, non possono trasmettere per mancanza di radiofrequenze;

l'art. 2-bis, comma 1, della legge 66/2001 (*differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali*) l'art. 23, comma 1 della legge 112/2004 e l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 177/2005, che riservano solo ai titolari di attività di radiodiffusione in tecnica analogica la possibilità di avviare la sperimentazione in tecnica digitale, così conferendo ai medesimi un'evidente protezione dalla concorrenza esercitata sul nuovo mercato digitale dagli operatori che non sono più attivi nelle trasmissioni in analogica;

l'art. 23, comma 5, della legge 112/2004 che, dalla sua data di entrata in vigore fino a quella del *switch-off*, prevede che le licenze per il digitale siano assegnate agli operatori che già trasmettono in analogica e le cui reti digitali abbiano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione; inoltre l'art. 25, comma 1, del decreto-legislativo 177/2005, stabilisce che, fino alla data di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, tutti gli operatori esercenti radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica analogica possono presentare domanda per la concessione delle autorizzazioni necessarie per avviare le trasmissioni in digitale. Tale disposizione concede un evidente vantaggio a detti operatori rispetto agli altri operatori che, non esercitando un'attività in tecnica analogica, non possono ottenere

una licenza come operatore in tecnica digitale;

l'art. 23, comma 3, della legge 112/2004, che attribuisce ai soli titolari di cui sopra sia la possibilità di realizzare compravendita di frequenze e impianti, sia di convertire tutte le reti analogiche in digitali ottenendo licenze per ciascuna di esse, comprese le reti per le quali non era stata loro accordata una concessione analogica. Tale meccanismo crea un evidente vantaggio – nell'affermarsi sul mercato dei servizi in tecnica digitale - per gli operatori (RAI e Mediaset) che controllano la maggior parte (80%) delle frequenze in tecnica analogica.

Peraltro, l'articolo 4, par. 1, della direttiva concorrenza prevede un'eccezione finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, lasciando a tal fine impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l'uso di frequenze radio, purchè gli Stati:

- non concedano diritti esclusivi o speciali di uso di frequenze radio per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
- procedano all'attribuzione delle frequenze radio in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

La Commissione, pur reputando che garantire un agevole passaggio al digitale potrebbe essere considerato un interesse generale, non ritiene le disposizioni della legge 112/2004 meritevoli di beneficiare dell'eccezione prevista dal citato art. 4, par.1, in quanto non offrono garanzie che, alla data dello *switch-off*, le frequenze vengano riattribuite ai titolari di licenze interessati, sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, come stabilisce la direttiva. Ciò avrebbe potuto verificarsi solo se la durata del periodo di transizione fosse stata ragionevole e qualora la riassegnazione delle frequenze in tecnica analogica, resesi libere dopo la data dello *switch-off*, fosse stata adeguatamente regolamentata.

Il 19 luglio 2006 la Commissione europea aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora, in relazione all'adozione di talune disposizioni di legge, che si ponevano in contrasto con gli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/CE (direttiva concorrenza).

A seguito dell'invio della lettera di messa in mora, il 13 settembre 2006 il Governo italiano, nel rispondere alle osservazioni della Commissione, con riguardo alla compatibilità delle norme italiane con la direttiva quadro e la direttiva autorizzazioni, ha riconosciuto che l'ordinamento vigente non consente di garantire una gestione efficiente dello spettro elettromagnetico e che la situazione normativa non è conforme:

- agli obblighi di concedere diritti individuali d'uso;
- al principio dell'assegnazione delle radiofrequenze mediante procedure pubbliche e trasparenti;
- al principio secondo cui l'esercizio di una rete di radiodiffusione può essere assoggettata solo ad una autorizzazione generale.

Il Governo ha sottolineato altresì un'oggettiva difficoltà nella gestione dello spettro delle frequenze nazionali e l'impossibilità, nell'immediato, di assegnare nuove parti di spettro.

Con riguardo al rapporto delle disposizioni di legge con la direttiva concorrenza, il Governo ha affermato inoltre di volere adeguare con una nuova proposta normativa l'ordinamento italiano alle disposizioni dell'art. 9 della direttiva quadro, degli articoli 3, 5 e 7 della direttiva autorizzazioni e degli articoli 2 e 4 della direttiva sulla concorrenza, e che i punti qualificanti e innovativi dell'iniziativa sarebbero stati:

- il superamento delle barriere all'ingresso nel mercato della televisione digitale, allo scopo di offrire la massima apertura ai nuovi soggetti interessati;
- la limitazione dei fenomeni di sovrapposizione e ridondanza nell'utilizzo delle frequenze per un uso maggiormente efficace dello spettro radioelettrico;
- il divieto di posizioni dominanti nel mercato delle reti radiotelevisive e l'impegno a fornire condizioni di obiettività, trasparenza e proporzionalità e non discriminazione nell'accesso e nell'uso delle risorse.

Il 25 ottobre 2006 i servizi della Commissione hanno richiesto al Governo italiano copia della proposta di legge - volta ad adeguare la normativa italiana disposizioni dell'art. 9 della direttiva quadro, degli articoli 3, 5 e 7 della direttiva autorizzazioni e degli articoli 2 e 4 della direttiva sulla concorrenza -, nonché del calendario dei lavori per l'adozione e per l'entrata in vigore delle norme ivi contenute.

Il 28 novembre 2006, nell'inviare copia del disegno di legge (A.C. 1825) il Governo italiano dichiarava l'impossibilità di comunicare le date esatte del calendario di adozione e indicava quali disposizioni del disegno di legge avrebbero potuto risolvere le riserve formulate dalla Commissione.

Il 6 dicembre 2006 il Governo comunicava che il dibattito presso l'Assemblea della Camera si sarebbe svolto presumibilmente entro il mese di marzo 2007; e, con lettera successiva del 4 aprile 2007, si comunicava che tale data sarebbe slittata, in base al calendario dei lavori concordato con i presidenti dei gruppi parlamentari, nel mese di giugno 2007.

In una nuova lettera del 12 aprile 2007 la Commissione chiedeva di essere informata circa la data di approvazione del ddl e sottoponeva al Governo una serie di osservazioni preliminari sul ddl.

Il 24 aprile 2007 si confermava l'esame in Assemblea per il mese di giugno ma, con successiva lettera del 20 giugno, il Governo manifestava alla Commissione la difficoltà di formulare previsioni precise sui tempi di approvazione del disegno di legge

in esame.

Il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha quindi inviato all'Italia il parere motivato prima illustrato, in cui osserva che:

- le autorità italiane non contestano i rilievi della Commissione;
- è stato presentato un disegno di legge (A.C. 1825) in Parlamento, che intende offrire una soluzione alle riserve formulate dalla Commissione nella lettera di costituzione in mora;
- peraltro, ad una prima comunicazione sulla conclusione dell'*iter* del ddl citato alla Camera entro il mese di marzo 2007, ne era seguita una seconda in cui la data prevista era il mese di giugno 2007 e, da ultimo, era stata manifestata la difficoltà oggettiva a formulare una previsione sui tempi di approvazione.

La Commissione europea, nella richiamata lettera del 12 aprile 2007, esprimeva una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge trasmesso dal Governo italiano, pur formulando alcuni rilievi, relativi ad alcune specifiche disposizioni del testo.

In particolare, l'articolo 3, commi 8 e 9, dell'A.C. 1825 fissa l'obbligo – per i fornitori di contenuti – di cedere la capacità trasmissiva eccedente la quota del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri e modalità individuate con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella lettera della Commissione, si segnala in proposito che le frequenze sono utilizzate dagli operatori di rete e non dai fornitori di contenuti: pertanto ai primi dovrebbe applicarsi l'obbligo previsto dal citato articolo 3, comma 8, del ddl 1825.

Inoltre, per quanto riguarda le procedure per cedere la capacità trasmissiva, di cui al comma 9 dell'articolo 3, la Commissione rileva che:

- le modalità previste non consentono di distinguere tra le frequenze eccedenti acquistate dall'entrata in vigore della legge 66/2001 e quelle usate in precedenza per le trasmissioni analogiche;
- non risulta chiaro se il diritto di utilizzare le frequenze che superano la soglia del 20% dovrebbe essere ceduto per venire riassegnato ad un altro operatore ovvero se gli operatori che utilizzano al momento quelle frequenze siano tenuti semplicemente ad offrire l'accesso alla capacità trasmissiva ceduta dagli attuali fornitori di contenuti ad altri fornitori di contenuti. In questo secondo caso, la situazione non differirebbe di molto da quella prevista dalla disciplina attuale, rimanendo comunque un diritto speciale in capo agli operatori di rete già presenti sul mercato;
- affinché queste previsioni possano comunque beneficiare dell'eccezione prevista dall'articolo 4, par. 1, della direttiva concorrenza, le autorità italiane dovrebbero garantire che esse siano proporzionate all'obiettivo di

interesse generale da raggiungere, senza accordare vantaggi indebiti agli operatori esistenti, prevedendo, ad esempio, modalità di restituzione da parte degli operatori di rete delle frequenze utilizzate per le trasmissioni in via analogica, che si libereranno dopo il passaggio al digitale.

Infine, nella medesima lettera, la Commissione esprime perplessità sul comma 6 dell'articolo 3 dell'A.C. 1825. Tale norma prevede, in particolare, che quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 112/2004 non si applichi ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale, che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Tale disposizione, ad avviso della Commissione - sebbene finalizzata a bilanciare l'attuale situazione di squilibrio, introducendo limiti rigorosi per gli operatori titolari di più di due concessioni analogiche, ai quali è così inibita l'acquisizione di ulteriori frequenze fino al passaggio al digitale - potrebbe configurarsi come un diritto speciale per i nuovi operatori ed andrebbe pertanto giustificata in funzione del perseguimento di un obiettivo di interesse generale.

Le autorità italiane, in risposta alle osservazioni della Commissione, hanno evidenziato che - con riferimento al primo rilievo, concernente l'obbligo per i fornitori di contenuti e non per gli operatori di rete di cedere la capacità trasmissiva eccedente la quota del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva - scopo della norma è quello di impedire che uno stesso fornitore di contenuti possa disporre di un numero eccessivo di programmi televisivi, nell'ottica della tutela del pluralismo.

In relazione, invece, alle disposizioni procedurali contenute al comma 9 dell'articolo 3, le autorità italiane si dichiarano disposte a sostituire il riferimento ai fornitori di contenuti con quello agli operatori di rete. Sempre in merito ai citati aspetti procedurali, si evidenzia come risulti irrilevante distinguere tra le frequenze eccedenti acquistate dall'entrata in vigore della legge 66/2001 e quelle usate in precedenza per le trasmissioni analogiche, dal momento che la norma detta una disposizione a regime e pertanto le frequenze da cedere sarebbero esclusivamente quelle non ancora destinate alle trasmissioni in via digitale. La risposta evidenzia altresì che il ddl delinea un disegno complessivo di obblighi di cessione di risorse in capo agli operatori più forti, senza riconoscere diritti speciali ad alcuno. Del resto, le risorse restituite al Ministero saranno poi rimesse a disposizione del mercato, in base a procedure pubbliche eque, trasparenti e non discriminatorie. Infine, in merito all'ultima osservazione della Commissione, le autorità italiane sottolineano come la norma introduca volutamente un'asimmetria rispetto agli operatori più forti (quali RAI e MEDIASET) per il perseguimento di un obiettivo di interesse generale, quale il riequilibrio delle risorse tra i diversi soggetti e l'accesso al mercato di nuovi operatori.

La riforma radiotelevisiva è stata oggetto di esame presso la Camera dei deputati, in particolare del disegno di legge di iniziativa governativa (A.C. 1825), da parte delle commissioni riunite VII e IX.

La procedura di infrazione n. 2005/5086

(A cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea)

Con lettera di messa in mora del 19 luglio 2006, la Commissione, dando seguito a una denuncia sporta dall'associazione Altroconsumo, ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale che disciplina il sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

Le norme italiane contestate sono la legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) - con particolare riferimento all'art. 23, il decreto legislativo n. 177/2005 (Testo unico della radiotelevisione), nonché la delibera dell'Autorità Garante per le Telecomunicazioni n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione in radiodiffusione per via digitale terrestre le aziende che, all'entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE esclude invece che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all'autorizzazione generale.

Le osservazioni formulate dalla Commissione europea toccano anche i profili della concorrenza, in quanto le disposizioni contestate escluderebbero la possibilità di accedere al "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre a quelle aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. La Commissione ritiene altresì incompatibile con la normativa comunitaria il fatto che le frequenze, necessarie alla radiotrasmissione in via digitale, non sono state distribuite tra i vari operatori sulla base di criteri obiettivi e trasparenti.

Con risposta in data 13 settembre 2006, il Governo italiano ha riconosciuto l'effettiva incompatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria, assumendosi l'impegno di elaborare un disegno di legge che modifichi la legislazione interna sulla base dei seguenti punti qualificanti:

- Il superamento delle barriere all'ingresso nel mercato della televisione digitale, in funzione della massima apertura ai nuovi soggetti interessati ad operare nel nuovo scenario tecnologico;
- La limitazione dei fenomeni di sovrapposizione e ridondanza nell'utilizzo delle risorse frequenziali da parte dei singoli operatori, in conformità al principio di uso efficiente dello spettro radioelettrico;
- Il divieto di posizioni dominanti nel mercato delle reti radiotelevisive e l'assicurazione di generali condizioni di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione nell'accesso e nell'uso delle risorse frequenziali.

In assenza di misure definitive, e con il relativo disegno di legge governativo ancora all'esame del Parlamento, in data 18 luglio 2007 la Commissione europea ha trasmesso al Governo italiano il proprio parere motivato, ribadendo le motivazioni già espresse nella lettera di messa in mora.

Articolo 8-decies

(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Procedure d'infrazione n. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-decies.

(Modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Procedure di infrazione n.2007/2110, n. 2005/2240 e n. 2004/4303)

1. All'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri *media*».

3. All'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, dopo il comma 2, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, è abrogato.

5. Al comma 5 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, le parole: «previste dai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 1 e 2».

L'articolo 8-decies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie delle trasmissioni televisive di opere teatrali, liriche e musicali, nonché in materia di sanzioni irrogabili per le violazioni al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 177/2005.

Il comma 1, sopprime il secondo e il terzo periodo dell'articolo 37, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 177/2005.

L'articolo 37 del testo unico della radiotelevisione (*Interruzioni pubblicitarie*) al comma 3 prevede:

- l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali;
- per le opere di durata superiore a quarantacinque minuti è consentita una interruzione per ogni atto o tempo (*periodo soppresso*);
- è consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno (*periodo soppresso*).

I commi 2, 3, 4 e 5 intervengono sui commi 2, 3 e 5, dell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, relativamente alle sanzioni irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i casi di violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, rimodulando la misura delle sanzioni e nella loro applicabilità.

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico e vi accorpa anche quelle di cui al comma 3 che viene conseguentemente soppresso.

Il nuovo testo del comma 2 dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applichi le norme contenute nel capo I (*le sanzioni amministrative*) sezioni I (*principi generali*) e II (*applicazione*) della legge 689/1981⁶⁵ senza la possibilità di applicare la riduzione di cui all'articolo 16 di detta legge; nel testo vigente, invece, l'applicabilità di tali disposizioni era limitato alle sanzioni di cui al comma 3, dell'articolo 51, che ora viene soppresso e le cui disposizioni, con modificazioni, corrispondono alle lettere da c) ad f) del nuovo comma 2. Per le violazioni del comma 2, invece, il testo vigente prevede un procedimento speciale, che ora non è più previsto.

Il comma 2, lettera a) prevede che l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza:

- delle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione (articolo 51, comma 1, lettera a);
- del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell'Autorità n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti (articolo 51, comma 1, lettera b);
- delle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al *D.M. 9 dicembre 1993, n. 581* del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti dell'Autorità (articolo 51, comma 1, lettera c). In tali casi il testo vigente prevede un diverso intervallo di sanzione (da 5.165 euro a 51.646 euro).

Il comma 2, lettera b) prevede che l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza:

- dell'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dei regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi (articolo 51, comma 1, lettera d);
- della disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 33 (articolo 51, comma 1, lettera e). In tale caso il testo vigente prevede un diverso intervallo di sanzione (da 1.549 euro a 51.646 euro).

⁶⁵ Modifiche al sistema penale.

Il comma 2, lettera c) prevede che l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex previste dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 (articolo 51, comma 1, lettera f);

Il comma 2, lettera d) prevede che l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, previste dall'articolo 44 del testo unico e dai regolamenti dell'Autorità (articolo 51, comma 1, lettera g);

Il comma 2, lettera e) prevede che l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza:

- delle disposizioni in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 32 del testo unico (articolo 51, comma 1, lettera h);
- dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del testo unico e precisamente quelle che non rispettano i diritti fondamentali della persona, o che contengono messaggi cifrati, di carattere subliminale, incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche (articolo 51, comma 1, lettera i);
- dell'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo (articolo 51, comma 1, lettera l)
- delle disposizioni in materia di interconnessione di cui all'articolo 29 del testo unico (articolo 51, comma 1, lettera m);
- degli obblighi di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili (articolo 51, comma 1, lettera n).

Il comma 2, lettera f) prevede che l'Autorità delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41 del testo unico (articolo 51, comma 1, lettera o).

Il comma 3 inserisce un nuovo comma *2-bis* all'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005) precisando quanto dettato

dal precedente comma 2 ed escludendo che l'applicabilità della legge 689/1981 prevista in tale comma si estenda anche al suo articolo 16 che consente il beneficio del pagamento in misura ridotta.

Il comma 4 abroga l'articolo 51, comma 3, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005) poiché le relative disposizioni sono state inglobate nel comma 2 ad opera del comma 2 dell'articolo in esame.

Il comma 5 contiene una disposizione di coordinamento formale relativa all'articolo 51, comma 5, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 177/2005) in connessione con l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo.

Con procedura di codecisione è stata adottata la direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CE (“TV senza frontiere”) allo scopo di adeguarla allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa. Tale modernizzazione rientra nella strategia “i-2010: una società dell’informazione per la crescita e l’occupazione” (COM(2005)229) adottata dalla Commissione il 1° giugno 2005.

La direttiva mira a semplificare la normativa concernente le forniture di servizi televisivi e a renderne agevole il finanziamento con nuove forme di pubblicità, ad introdurre pari condizioni di concorrenza per tutte le società che forniscono servizi televisivi, indipendentemente dalla tecnologia usata per distribuirli (satellite, cavo, internet, banda larga ad alta velocità, telefoni cellulari di terza generazione). Si prevede una distinzione tra servizi audiovisivi “lineari” o di radiodiffusione, compresi la IPTV (Internet Protocol TV) lo streaming (flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni su Internet) da un lato, e i servizi “non lineari”, come i servizi audiovisivi a richiesta, dall’altro.

L’osservanza di alcuni principi minimi di base, tra i quali quelli relativi alla tutela dei minori, al divieto di incitamento all’odio, alle limitazioni delle comunicazioni commerciali concernenti gli alcolici sarà imposta a tutti i servizi, compresi quelli “non lineari”.

Le principali modifiche apportate al capitolo IV della direttiva 89/552/CEE sulla pubblicità televisiva riguardano: l’introduzione di norme flessibili relative alle interruzioni pubblicitarie (fermo restando il limite complessivo su base oraria del 20%, non ci sarà l’obbligo di lasciare trascorrere almeno 20 minuti di tempo tra le interruzioni pubblicitarie) la soppressione dei limiti quotidiani, l’abbandono delle limitazioni quantitative per le televendite.

E' previsto il divieto di interrompere i programmi per bambini di durata inferiore a 30 minuti, i notiziari e i programmi sull’attualità. Inoltre, gli Stati membri possono scegliere di proibire l’esposizione di un logo pubblicitario durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

La direttiva semplifica le norme quantitative in materia di pubblicità, con una maggiore flessibilità per le emittenti televisive. Non prevede tuttavia alcun aumento per la quantità oraria di 12 minuti di pubblicità consentita e continua a limitare la possibilità di interrompere le opere cinematografiche, i film prodotti per la televisione ed i notiziari.

Sono parimenti mantenute restrizioni specifiche all'interruzione a fini pubblicitari dei programmi per bambini. La direttiva incoraggia inoltre l'elaborazione di codici di condotta in materia di pubblicità degli alimenti nocivi per la salute destinati ai bambini.

La direttiva vieta, in linea di massima, l'inserimento di prodotti, tranne per talune categorie di programmi, fatte salve talune rigide condizioni destinate a tutelare lo spettatore. La direttiva introduce per le emittenti il diritto, in tutta l'UE, di accedere ad eventi che hanno un forte interesse per il pubblico, in un'ottica di utilizzo per brevi notiziari. Si prefigge inoltre di migliorare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi.

Le procedure di infrazione nn. 2007/2110, 2005/2240 e 2004/4303

(A cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea)

Con lettera di messa in mora dell'11 dicembre 2007 la Commissione europea, unificando tre procedure d'infrazione in corso nei confronti dell'Italia (2007/2110, 2005/2240, 2004/4303), contesta la compatibilità della normativa e della prassi italiane riguardanti l'inserimento e la durata della pubblicità nei programmi televisivi con le disposizioni della Direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla Direttiva 97/36/CE.

Oggetto delle osservazioni della Commissione sono, nel dettaglio:

- Il recepimento non corretto dell'articolo 18bis, paragrafo 1 della Direttiva, relativo alla durata minima delle finestre di televendita (quindici minuti ininterrotti secondo la Direttiva; tre minuti, nella prassi, in Italia);
- Il recepimento non corretto dell'articolo 18, paragrafo 2 della Direttiva (limite orario alla pubblicità) nella parte relativa agli spot di televendita, per i quali la normativa italiana non prevede di fatto limiti;
- Il recepimento non corretto dell'articolo 1, lettera c) (definizione di "pubblicità", da cui la normativa italiana esclude l'autopromozione, ossia gli annunci dell'emittente relativi ai propri stessi programmi) in connessione alla mancata conformità della prassi italiana riguardante l'articolo 11, paragrafo 5 (divieto di interruzioni pubblicitarie o di televendite nei notiziari e nelle rubriche di attualità di durata programmata inferiore ai trenta minuti) e l'articolo 11, paragrafo 4 (regola dell'intervallo minimo di venti minuti tra ogni successiva interruzione pubblicitaria);
- Il recepimento non corretto dell'articolo 11, paragrafo 2 (programmi composti da parti autonome), per la mancata inclusione dell'autopromozione tra le forme di pubblicità che andrebbero obbligatoriamente inserite negli intervalli tra una parte autonoma e l'altra;
- L'applicazione non corretta degli obblighi relativi all'inserimento della pubblicità e degli spot di televendita nel corso di trasmissioni sportive (secondo cui le

pubblicità possono essere inserite all'interno di un tempo regolamentare solo in caso di arresti di gioco suscettibili di un recupero);

- Il recepimento non corretto dell'articolo 11, paragrafo 3 e 4 e l'applicazione non corretta degli obblighi relativi all'inserimento della pubblicità nelle opere audiovisive e dell'obbligo di intervallo minimo di venti minuti tra ogni interruzione pubblicitaria (sempre a causa della mancata equiparazione dell'autopromozione a forma di pubblicità);

- La mancata conformità con la Direttiva della procedura nazionale sanzionatoria delle infrazioni alle disposizioni in materia di pubblicità televisiva, giudicata dalla Commissione non sufficientemente chiara o dissuasiva.

Articolo 8-undecies

(Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4264)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-undecies.

(Abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, in materia di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.2006/4264)

1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51, è abrogato.

L'articolo 8-undecies, inserito dalla Camera dei deputati, abroga l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 273 del 2005⁶⁶.

La disposizione di cui si propone l'abrogazione attiene alla proroga delle convenzioni per le concessioni di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane: è attualmente previsto che tali convenzioni possano essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una

⁶⁶ *Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006.*

sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

Più precisamente, ci si riferisce – ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 489 del 1993⁶⁷ - alle convenzioni stipulate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Infatti, tali società stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi.

Altresì, si fa riferimento – ai sensi dell'articolo 15 del d. lgs. n. 112 del 1998⁶⁸ – alle incentivazioni gestite dalle Regioni in favore delle imprese artigiane. Infatti, secondo quest'ultima disposizione, le Regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

La procedura di infrazione n. 2006/4264

(A cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea)

In data 21 marzo 2007 la Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di messa in mora per violazione delle norme comunitarie da parte dell'articolo 23-bis del decreto legge 273 del 2005, come modificato dalla legge 51 del 2006. L'articolo in questione disponeva la possibilità di proroga delle convenzioni per le concessioni di agevolazioni a favore di imprese artigiane. Circa la natura di queste convenzioni, le Autorità italiane avevano precedentemente confermato alla Commissione europea che si trattava di contratti qualificabili come appalti pubblici ai sensi del diritto comunitario. Per tale ragione, la Commissione ha ritenuto che l'articolo in questione fosse contrario alle regole comunitarie sull'attribuzione di appalti, che prevedono appunto l'aggiudicazione mediante procedura di messa in concorrenza, preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della direttiva 2004/18. Inoltre, le disposizioni risultavano contrarie anche alle regole di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi secondo gli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

Sulla base della messa di mora da parte della Commissione, il Governo ha individuato lo strumento legislativo con cui provvedere l'abrogazione della norma in

⁶⁷ Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.

⁶⁸ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

questione ed evitare così l'emissione di un parere motivato.

Articolo 8-duodecies

(Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 8-duodecies.

(Modifiche all'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n.2006/2419)

1. All'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive modificazioni».

L'articolo 8-duodecies, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di concessioni autostradali.

Il comma 1, lettera a) e lettera b) sopprimono parti dell'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 262/2006⁶⁹. In particolare, la richiamata norma prevede che:

- in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali;
- ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione (parole soppresse);
- il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione;

⁶⁹ Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

- la convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione. Questa parte viene sostituita con la seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

Il comma 2 dispone:

- l'approvazione *ex-lege*, in luogo di quella amministrativa, di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- l'approvazione amministrativa di ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni autostradali secondo le disposizioni di cui ai commi 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 262/2006.

La vigilanza sulle concessionarie autostradali

Il 23 aprile 2006 Autostrade ed Abertis comunicarono al mercato un comune progetto di fusione per incorporazione della prima nella seconda; il progetto venne approvato da Autostrade in data 2 maggio 2006. In assenza di una formale comunicazione dell'operazione di fusione ad ANAS, questa, con nota del 27 aprile 2006, al fine di vagliare la legittimità dell'operazione, ha chiesto ad Autostrade Spa di fornire una serie di informazioni riguardanti il modificato assetto patrimoniale del Gruppo, i profili di rischio e rendimento sugli asset apportati dal Gruppo Abertis, la struttura finanziaria del Gruppo successivamente alla fusione e sul mantenimento della capacità prospettica di finanziamento degli investimenti, la permanenza degli asset patrimoniali in capo ad Autostrade Spa e il modello di governance di Autostrade per l'Italia Spa (ASPI).

In data 12 maggio 2006, in esito all'anzidetta richiesta, Autostrade Spa ed ASPI facevano pervenire ad ANAS, tra l'altro, il progetto di fusione accompagnato da uno stralcio del verbale del CdA di Autostrade del 2 maggio 2006.

ANAS provvedeva quindi a nominare una commissione di esperti, incaricandola di esaminare la documentazione richiesta ad Autostrade Spa relativa all'operazione di fusione e di formulare le proprie valutazioni con particolare riferimento alla legittimità dell'operazione relativamente agli obblighi assunti da Autostrade per l'Italia Spa con il contratto di concessione del 1997 e con i successivi atti aggiuntivi fino al IV del 1993, all'analisi comparativa della situazione ante e post operazione di fusione ed alle conseguenze dell'operazione di fusione con riguardo alla capacità prospettica di realizzare investimenti, alla gestione ed alla futura attività manutentoria dell'infrastruttura, della qualità del servizio e della sicurezza, nonché al sistema tariffario.

La Commissione di esperti, dopo aver ripercorso le varie tappe del rapporto

concessorio tra ANAS e Autostrade ed essersi soffermata in particolare sul processo di privatizzazione dell'originaria concessionaria, in relazione ai quesiti rivoltile, dopo aver osservato che "l'operazione di fusione di Autostrade in Albertis (...) comporta cambiamenti anche sostanziali che incidono sull'assetto di controllo, sulla struttura economica, patrimoniale e finanziaria e sugli indirizzi strategici di Gruppo, con possibili effetti sul piano degli investimenti di Autostrade per l'Italia, sugli standard di erogazione dei servizi", ha concluso nel senso che la stessa operazione determinerebbe "una significativa alterazione" del rapporto che lega Autostrade Spa ad ANAS, con una riduzione reale delle garanzie a suo tempo poste a presidio dell'effettivo conseguimento degli interessi pubblici, e che "appare pertanto necessario che ANAS, quale soggetto concedente, introduca nella convenzione di concessione attualmente in essere adeguate misure atte a salvaguardare l'originario complessivo sistema di garanzie" a tutela del pubblico interesse giungendo eventualmente fino ad "assumere i conseguenti provvedimenti caducatori del rapporto di concessione ove l'operazione di fusione dovesse avere comunque ulteriore corso ed efficacia".

Sul progetto di fusione si è pronunciata in data 9 giugno 2006 anche l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, la quale ha osservato che nel rapporto concessorio tra ANAS e ASPI non si sono verificati fatti tali da giustificare la revoca della concessione, unico strumento a disposizione di ANAS, il quale si palesa come una sanzione eccessiva ove raffrontata ad inadempienze minori.

Dopo aver evidenziato che gli investimenti disposti dalla concessionaria sono ammontati a circa 2,2 miliardi a fronte di una previsione di circa 4,1 miliardi, l'Autorità ha osservato che peraltro la maggior parte degli interventi previsti dalla convenzione del 1997 non erano immediatamente cantierabili in quanto ancora "allo stato di progettazione preliminare o addirittura di semplice studio di fattibilità", ciò che ha reso necessario da parte della concessionaria un complesso lavoro di approfondimento progettuale, cui si sono aggiunti ritardi nella fase di concertazione con gli enti locali in sede di conferenza dei servizi, con il conseguente differimento dell'effettivo inizio dei lavori e l'incremento dei costi. L'Autorità ha rilevato il mancato esercizio da parte della concedente di una specifica attività di stimolo e controllo preordinata alla più sollecita attuazione del piano finanziario, non risultando agli atti la formulazione di diffide e di atti di costituzione in mora nei confronti della concessionaria, ma ha aggiunto che le omissioni di ANAS non esimono la concessionaria dal risarcimento del danno in assenza della prova di cui all'art. 1218 cod.civ. (inadempimento dovuto a causa ad essa non imputabile). Conclusivamente l'Autorità ha suggerito la rinegoziazione della convenzione fondata su un sistema sanzionatorio di misure graduali, nonché sulla previsione di interventi sostitutivi in caso di inerzia della concessionaria, sul riesame delle (irrisorie) percentuali sui pedaggi autostradali (1%) e sui proventi delle sub-concessioni a terzi (2%), sulla intervenuta riduzione dei costi a carico della concessionaria, sulla eliminazione di situazioni di monopolio in sede di cessione a terzi del suolo demaniale, su una revisione della vigente formula per la determinazione dei pedaggi in base agli effettivi volumi di traffico, sul mantenimento dell'obbligo di comunicare variazioni del capitale azionario superiori al 2% in capo alla capogruppo Autostrade Spa e non ad ASPI ed infine sulla previsione di meccanismi di tutela del pubblico interesse alla corretta gestione ed al potenziamento della rete autostradale gestita da ASPI.

Si è quindi innescata una procedura di rinegoziazione e revisione delle convenzioni

concessorie di Autostrade Spa come anche delle altre concessionarie, che ha trovato il sostegno legislativo nel decreto-legge 262/2006, modificato dall'art. 1, comma 1018, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).

Contro tale linea di azione si è posta la Commissione europea, la quale nel gennaio 2007 ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2006/2419, per incompatibilità del decreto-legge 262/2006 con gli articoli 56 e 43 del trattato CE, in quanto contrari al principio di concorrenza e libertà del mercato nello spazio comunitario.

La legge 296/2006 (finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 1030, ha novellato il testo dei commi 82-89 dell'articolo 2 del decreto-legge 262/2006, dettando più rigorose disposizioni sul procedimento di esecuzione degli accordi tra ANAS e sub-concessionarie.

Il comma 82 prevede che, in occasione della revisione delle convenzioni concessorie, "il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore (...) siano inserite in una convenzione unica (... la quale) sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria nonché tutti i relativi atti aggiuntivi".

Il comma 83 prevede che le clausole della convenzione unica anzidetta siano atte ad assicurare, tra l'altro:

- la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe ed il loro riallineamento in sede di revisione periodica in ragione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;
- il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
- il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
- la individuazione del momento, successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
- l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;
- l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonché di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.

Il comma 84 stabilisce poi che gli schemi di convenzione unica, sentiti il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), le associazioni rappresentative delle società concessionarie e quelle di consumatori e utenti, sono sottoposti all'esame del CIPE e successivamente alle Camere per il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Si è inteso in tal modo porre rimedio in via legislativa alle lacune delle convenzioni in essere in fatto di adeguate clausole a salvaguardia degli interessi della concedente ANAS e, in definitiva, della collettività.

In esecuzione delle anzidette disposizioni - le quali peraltro hanno formato oggetto di impugnazioni in sede giudiziaria e di riserve da parte della Commissione europea - il

CIPE, con la deliberazione 1/2007, poi sostituita con la deliberazione 39/2007, ha emanato apposita direttiva in materia di criteri di ammissibilità dei costi sostenuti e di remunerazione del capitale investito, dettando la formula di calcolo delle tariffe secondo il metodo del price cap e norme di aggiornamento del piano economico-finanziario allegato a ciascuna convenzione di sub-concessione, la disciplina dell'allocazione dei rischi e la metodologia di determinazione delle ipotesi di sviluppo del traffico.

In attuazione dei commi 82 e 84 dell'art. 2 del decreto-legge 262/2006 sono stati presentati, nel corso della XV legislatura, una serie di schemi di convenzione unica per il previsto parere da parte delle commissioni parlamentari.

Tra essi si ricordano:

gli schemi di convenzione unica autostradale con le concessionarie Asti-Cuneo, Pedemontana lombarda e Bre.Be.Mi. per i quali il CIPE ha emanato le relative delibere con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione:

- deliberazione 4 ottobre 2007, 108 "Schema di convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.";
- deliberazione 4 ottobre 2007, n. 109 "Schema di convenzione unica tra concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. e società di progetto BRE.BE.MI. S.p.a.";
- deliberazione 4 ottobre 2007, n. 110 "Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e Società di progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.a.".

Successivamente sono stati presentati altri tre schemi di convenzione unica autostradale tra ANAS e le concessionarie Società Autocamionale della Cisa, Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova e Società autostrade Venezia e Padova (schema n. 187, n. 188 e n. 189).

Su tali convenzioni il CIPE si era pronunciato favorevolmente, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, in tre delibere interlocutorie (n. 40, 41 e 42 del 15 giugno 2007).

La procedura di infrazione n. 2006/2419

(A cura dell'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea)

La Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, contestando la violazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento (art. 56 e 43 del Trattato CE) operate dalla normativa italiana (Decreto legge 262/2006 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito dalla legge 286/2006 e ulteriormente modificato dalla legge 7 dicembre 2006 n. 296). Tale normativa introduceva una «nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'Anas» prevedendo:

- in ambito di concessioni autostradali, la «convenzione unica» - da sottoscrivere in occasione della revisione dei piani finanziari, in sostituzione delle convenzioni esistenti,
- il ritiro della concessione autostradale qualora il concessionario non accetti la

convenzione unica,

- una limitazione, al massimo del 5% del capitale sociale delle società concessionarie, che può essere detenuto da operatori attivi nel settore delle costruzioni;
- la restrizione al 5% dei diritti di voto che le società di costruzione azioniste di concessionarie autostradali possono esercitare per la nomina degli amministratori
- disposizioni per la rinegoziazione delle convenzioni esistenti.

Per quanto concerne le nuove norme sulle concessioni autostradali, la Commissione sostiene che con l'introduzione di una "convenzione unica" il Governo italiano ha imposto unilateralmente un nuovo contratto alle attuali concessionarie stradali, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti e senza fornire orientamenti sulle modalità di applicazione del nuovo meccanismo. Ciò scoraggia i potenziali investitori stranieri, poiché, secondo la Commissione, non chiarisce loro le condizioni specifiche e obiettive alle quali la concessione possa essere rinnovata o no. Inoltre, viene concesso alle autorità amministrative un margine di discrezionalità eccessiva dandola possibilità di revoca delle concessioni in essere qualora il concessionario non accetti di sottoscrivere la convenzione unica. Tutto ciò, secondo la Commissione, costituisce una grave minaccia per la libera circolazione dei capitali.

Anche le restrizioni dei diritti di voto per gli operatori del settore delle costruzioni in società concessionarie autostradali, sono considerate dalla Commissione incompatibili con il diritto comunitario in materia di libera circolazione di capitali, in quanto dissuadono le società di costruzioni di altri Stati membri ad acquistare azioni di concessionarie autostradali italiane. In proposito, la Commissione europea ha richiamato una precedente sentenza, emessa proprio nei confronti della Repubblica italiana, con la quale la Corte di giustizia ha confermato che "l'investimento diretto sotto forma di partecipazione ad un'impresa attraverso il possesso di azioni nonché l'acquisto di titoli sul mercato dei capitali costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE".

Le autorità italiane hanno replicato che la nuova legge e la delibera CIPE del 26 gennaio 2007 n. 1 di attuazione della nuova legge, hanno fornito chiarimenti in un settore che in Italia era retto da poche norme di contenuto generale. Al contrario la nuova legge ha definito meglio alcuni contenuti ed aspetti del rapporto concessorio precedentemente non regolati quali i poteri di vigilanza di Anas S.p.A., non introducendo nessun disincentivo agli investimenti, ma al contrario contenendo norme di maggiore specificazione del regime regolatorio prima non esistenti.

Articolo 9

(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 9.

Articolo 9.

*(Trasferimento alla Federazione russa
del diritto di proprietà
sul complesso architettonico della
Chiesa Russa Ortodossa di Bari)*

*(Trasferimento alla Federazione russa
del diritto di proprietà
sul complesso architettonico della
Chiesa Russa Ortodossa di Bari)*

1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n.69, il complesso architettonico della «Chiesa Russa Ortodossa di Bari», previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, è immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.

Identico

2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

L'**articolo 9** prevede, al comma 1, il trasferimento a titolo gratuito della proprietà della Chiesa Russa Ortodossa di Bari alla Federazione russa.

La disposizione, che si inquadra nella politica di promozione e di miglioramento dei rapporti di amicizia tra l'Italia e la Federazione russa, trae origine dai numerosi accordi stipulati tra i due Paesi e, segnatamente, dal Trattato di amicizia e cooperazione del 1994, entrato in vigore il 22 maggio 1997.

Anche se non perfettamente riconducibile alla medesima fattispecie, si ricorda che l'articolo 22 di tale Trattato – autorizzato alla ratifica con la legge 8 febbraio 1996, n. 69 – auspica la reciproca collaborazione in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico e reca l'accordo tra le Parti a restituire le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio all'altra Parte.

La decisione di cedere la Chiesa Russa Ortodossa di Bari è stata assunta in occasione del vertice Italo Russo del marzo 2007 e della visita del premier russo Vladimir Putin a Bari. La Chiesa, costruita negli anni 1912-13 con il contributo dello zar Nicola II, è attualmente proprietà del comune di Bari che dal 1998 l'ha attribuita in comodato d'uso a Vladimir Kuchumov, plenipotenziario in Italia del Patriarcato di Mosca.

Il **comma 2** prevede che alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provveda il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

A tale proposito si ricorda che all'Agenzia del Demanio è attribuito il compito di amministrare i beni immobiliari dello Stato razionalizzandone e valorizzandone l'uso, anche attraverso la loro gestione economica. L'Agenzia del Demanio è un Ente Pubblico Economico (in base al Decreto Legislativo 173/03), sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne detta gli indirizzi.

Si ricorda che nell'ottobre del 2007 è stato portato a compimento il lavoro di censimento del patrimonio immobiliare dello Stato, effettuato dall'Agenzia del demanio, che ha portato all'emanazione del Decreto direttoriale del 22 febbraio 2008 recante *Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato*, contenente, in allegato, l'elenco dei cespiti immobiliari.

Articolo 10

(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 10.

Articolo 10.

(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

Identico

La disposizione in esame prevede che sia la Struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sia le altre Strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio, possano proseguire la loro attività fino al 30° giorno successivo alla data del giuramento del nuovo Governo; decorso tale termine le stesse Strutture, qualora non vengano riconfermate, cesseranno la loro attività.

Al riguardo si rileva che l'art. 1 del DPCM 28 luglio 2006, con il quale è stata istituita la Struttura di missione operante presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, ne aveva determinato la durata fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 303/1999⁷⁰ – come di recente modificato dal comma 155 dell'art. 2 del d.l. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 – ha infatti stabilito, come norma di carattere generale, che la durata delle strutture di missione non possa essere superiore a quella del Governo che le ha istituite.

Nella relazione presentata dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, si evidenzia peraltro come sia necessario garantire la prosecuzione dell'attività delle Strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio, ed in particolare di quella operante presso il Dipartimento delle politiche comunitarie, in considerazione della delicatezza e dell'importanza dell'attività svolta da quest'ultima, in modo da garantire il buon esito delle azioni intraprese presso la Commissione europea per la chiusura delle procedure di infrazione in corso, dalle quali potrebbero scaturire condanne pecuniarie onerose.

Nella medesima relazione si precisa inoltre che la disposizione in commento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto la copertura finanziaria per le spese relative alle strutture di missione era già stata prevista per tutto l'anno 2008.

Si osserva che l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 prevede una disposizione analoga per il personale assegnato presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri: all'atto del giuramento di un nuovo Ministro, tutte le assegnazioni di personale – compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di collaborazione diretta – decadono automaticamente, ove non confermate, entro trenta giorni dal giuramento.

La Struttura di missione, istituita con DPCM del 28 luglio 2006 presso il Dipartimento per le Politiche comunitarie ha il compito di attivare tutte le azioni possibili atte a prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario e di rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d'infrazione. Alla medesima Struttura possono poi essere assegnati ulteriori compiti su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La Struttura svolge una funzione di assistenza e di coordinamento delle Amministrazioni nazionali e di cura dei rapporti con la Commissione europea, contribuendo in tal modo alla risoluzione delle procedure d'infrazione ed alla complessiva riduzione dell'incidenza del contenzioso comunitario.

Nella relazione presentata dal Governo al d.d.l. di conversione del decreto legge in esame, viene evidenziato come a seguito delle azioni svolte dalla Struttura si sia registrata una considerevole diminuzione delle procedure d'infrazione che sono scese, “alla fine del 2007, per la prima volta dal 2002 al di sotto della soglia delle 200 unità, e di 80 unità rispetto al momento dell'insediamento del Governo”.

⁷⁰ *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

Le strutture di missione sono organismi amministrativi di durata determinata e finalizzati all'adempimento di specifici mandati assegnati dal Presidente del Consiglio. Tale tipologia di ufficio è stata introdotta dal D.Lgs. 303/1999 e va inquadrata nell'ambito dell'ampia riorganizzazione della Presidenza del Consiglio da esso operata. La riforma ha ridefinito il ruolo della Presidenza quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo. Di conseguenza ha previsto il trasferimento ad altre amministrazioni di compiti operativi e gestionali in settori specifici (turismo, aree urbane ecc.). Inoltre, ha provveduto a riformare l'organizzazione della Presidenza dotandola di autonomia gestionale e contabile e prevedendo un sistema di strutture interne adatto ai nuovi compiti. Tra queste, le strutture di missione, che possono essere istituite per:

- svolgere compiti particolari;
- raggiungere risultati determinati;
- realizzare specifici programmi.

Le strutture di missione sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio; sempre con DPCM vengono disciplinate anche le eventuali strutture di supporto alle strutture di missione.

In ogni caso hanno una durata predeterminata (di solito coincidente con la durata del Governo) specificata nell'atto istitutivo.

Si tratta di organismi caratterizzati da una ampia flessibilità e rapidità di costituzione, utilizzate per diversi scopi. Ad esempio la struttura di missione denominata Ufficio per il programma di Governo istituita con il DPCM 1° febbraio 2003 ha costituito la struttura di supporto al Ministro per il programma di Governo fino alla istituzione di un Dipartimento *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio.

Presso la Presidenza del Consiglio risultano attualmente operanti 11 strutture di missione.

Di queste, 5 sono organismi pre-esistenti riconfermati dal Governo Prodi⁷¹:

- struttura di missione per il supporto della delegazione italiana della Commissione intergovernativa per la realizzazione della linee ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione: istituita con il DPCM 12 dicembre 2003 fino alla scadenza del Governo allora in carica e successivamente riconfermata (DPCM 4 agosto 2006);
- unità tecnica *e-Government* per lo sviluppo: istituita con il DPCM 30 gennaio 2003 e riconfermata (DPCM 4 agosto 2006);
- struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazione delle implicazioni economiche e finanziarie dei provvedimenti normativi; opera presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - DAGL (istituita il 23 aprile 2005 e riconfermata con DPCM 1 luglio 2006);

⁷¹ All'inizio della legislatura risultava in essere un'altra struttura di missione, quella per i Giochi olimpici Torino 2006, la cui attività è terminata il 28 febbraio 2007.

- struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, scaduta il 17 maggio 2006 e istituita nuovamente con il DPCM 28 luglio 2006;
- struttura di missione Progetto opportunità delle regioni in Europa (PORE), istituita nel febbraio del 2004 quale strumento di informazione e di diffusione della conoscenza in materia di fondi tematici comunitari; riconfermata con il DPCM 10 gennaio 2007.

Le altre 6 strutture sono state istituite *ex novo*:

- segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della Regolazione, presso il DAGL (DPCM 9 febbraio 2007);
- unità strategica per la comunicazione nell'attività di governo (DPCM 12 aprile 2007);
- struttura di missione per le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia (DPCM 15 giugno 2007);
- struttura di missione per il coordinamento delle attività dei tavoli istituzionali territoriali (DPCM 20 luglio 2007);
- struttura di missione per le politiche per la famiglia (istituita con il DPCM 4 agosto 2006 e riconfermata con il DPCM 29 settembre 2007);
- struttura di missione per le politiche giovanili e lo sport (istituita con il DPCM 4 agosto 2006 e riconfermata con il DPCM 29 settembre 2007).

Queste ultime due strutture sono organismi di carattere temporaneo, volti a fornire il supporto necessario per l'attività dei due nuovi ministri senza portafoglio istituiti dal Governo in carica (Ministro delle politiche per la famiglia e Ministro delle politiche giovanili e attività sportive) fino alla costituzione dei rispettivi dipartimenti.

Articolo 11
(Disposizioni finanziarie)

Testo del decreto-legge

Articolo 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

Accantonamenti	2008	2009	2010
		<i>(in migliaia di euro)</i>	
Ministero della giustizia	2.273	5.981	6.488
Ministero degli affari esteri	1.136	3.427	3.145
Ministero della pubblica istruzione	2.014	--	--
Ministero per i beni e le attività culturali	314	1.021	2.458
Ministero dei trasporti	70	654	855
Ministero dell'università e della ricerca	1.000	1.000	1.000
Ministero della solidarietà sociale	216		

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n.468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 11.

(Disposizioni finanziarie)

Identico

L'articolo 11, **comma 1**, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea contenute nell'articolo 5 del decreto legge.

A tali oneri, quantificati in 7,023 milioni di euro per l'anno 2008, 12,083 milioni per l'anno 2009 e 13,946 milioni a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente – allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

(in migliaia di euro)

Fondo Speciale di parte corrente : Accantonamenti utilizzati a copertura	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	2.273	5.981	6.488
Ministero degli affari esteri	1.136	3.427	3.145
Ministero della pubblica istruzione	2.014	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	314	1.021	2.458
Ministero dei trasporti	70	654	855
Ministero dell'università e della ricerca	1.000	1.000	1.000
Ministero della solidarietà sociale	216	-	-
Totale	7.023	12.083	13.946

Con riferimento a tale modalità di copertura, si ricorda che la legge di contabilità (n. 468/78) prevede, all'articolo 11-*bis*, comma 4, che le quote dei fondi speciali non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti d'urgenza, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

Occorrerebbe pertanto verificare la compatibilità della clausola di copertura con le richiamate disposizioni della legge di contabilità, tenendo peraltro presente che il decreto legge in esame è intervenuto in regime di prorogatio delle Camere utilizzando accantonamenti di parte corrente destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi il cui iter di approvazione non si è concluso in ragione del termine anticipato della legislatura. Qualora gli accantonamenti del predetto fondo speciale recassero le necessarie disponibilità, occorrerebbe comunque considerare revocati gli eventuali pareri e le

conseguenti prenotazioni relative ai provvedimenti non approvati in via definitiva nella XV legislatura.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 3** reca una clausola di salvaguardia, prevedendo il monitoraggio da parte del Ministro dell'economia e finanze degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 11-*ter*, co. 7, della legge di contabilità generale dello Stato⁷².

L'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge di contabilità, come successivamente modificata dal D.L. n. 194/2002 (cd. decreto-legge "tagliaspese"), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell'attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell'economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

È inoltre prevista la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati - prima dell'adozione delle misure di correzione di cui sopra - dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978. Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell'economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio dello Stato (legge n. 298/2006) è allegato l'elenco (elenco 1) dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l'utilizzo del citato Fondo di riserva.

⁷² Legge 5 agosto 1978, n. 468, "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

Articolo 12
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'articolo si limita a prevedere che il decreto-legge **entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione** nella *Gazzetta ufficiale*. Il decreto-legge è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XV LEGISLATURA

- 253 Dossier Atto del Governo n. 231 - Schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole»
- 254 Schede di lettura Atto del Governo n. 229 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»
- 255 Dossier Indicatori socio-economici territoriali: la Regione Lazio (2^a serie)

XVI LEGISLATURA

- 1 Dossier La legge elettorale per il Senato: la seconda applicazione - Edizione provvisoria
- 2 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 4 “Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo”
- 3 Dossier I lavori della 6^a Commissione (Finanze e tesoro) nella XV Legislatura
- 4 Dossier Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVI legislatura
- 5 Dossier I lavori della 2^a Commissione (Giustizia) nella XV Legislatura
- 6 Scheda di lettura Disegno di legge A.S. n. 687 “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali”
- 7 Dossier Libano
- 8 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 585
Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- 9 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico,
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm>